

EBA/GL/2025/01

08/01/2025

Orientamenti sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (rischi ESG)

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del medesimo regolamento, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010, cui si applicano gli orientamenti, dovrebbero conformarsi agli stessi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti si rivolgono principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 03.06.2025 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora, entro il termine indicato, non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2025/01», da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto e ambito di applicazione

5. I presenti orientamenti specificano i solidi dispositivi di governance di cui gli enti devono dotarsi ai sensi dell'articolo 87 *bis*, paragrafo 1, e dell'articolo 74 della direttiva 2013/36/UE ⁽²⁾ e riguardano:
- (a) standard minimi e metodologie di riferimento per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG), conformemente all'articolo 87 *bis*, paragrafo 5, lettera a), di tale direttiva;
 - (b) criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione dell'impatto dei rischi ESG sul profilo di rischio e sulla solvibilità degli enti nel breve, medio e lungo termine, conformemente all'articolo 87 *bis*, paragrafo 5, lettera c), di tale direttiva;
 - (c) il contenuto dei piani che l'organo di gestione deve elaborare a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, di tale direttiva, che comprendono tempistiche specifiche, obiettivi e traguardi intermedi quantificabili, al fine di monitorare e affrontare i rischi finanziari derivanti dai fattori ESG, compresi quelli derivanti dal processo di adattamento e dalle tendenze di transizione nel contesto dei pertinenti obiettivi normativi degli Stati membri e dell'Unione in relazione ai fattori ESG, in particolare l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, nonché, ove pertinente per gli enti attivi a livello internazionale, nel contesto degli obiettivi giuridici e normativi dei paesi terzi, conformemente all'articolo 87 *bis*, paragrafo 5, lettera b), di tale direttiva.
6. I presenti orientamenti riguardano i processi di gestione dei rischi ESG degli enti nell'ambito del loro più ampio quadro di gestione dei rischi. Gli orientamenti si applicano in relazione alle strategie, alle politiche, ai processi e ai solidi sistemi per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG nel breve, medio e lungo termine di cui gli enti, soggetti alla direttiva 2013/36/UE, devono disporre nell'ambito dei loro dispositivi di governance, ivi compreso il quadro di gestione dei rischi richiesto ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. Inoltre, i presenti orientamenti integrano e specificano ulteriormente gli orientamenti dell'ABE sulla governance interna ⁽³⁾ e gli orientamenti dell'ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti ⁽⁴⁾ in relazione alla gestione dei rischi ESG.

⁽²⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽³⁾ Orientamenti dell'ABE sulla governance interna ai sensi della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/05).

⁽⁴⁾ Orientamenti dell'ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (ABE/GL/2020/06).

7. Le autorità competenti e gli enti dovrebbero applicare i presenti orientamenti in conformità del livello di applicazione di cui all'articolo 109 della direttiva 2013/36/UE.

Destinatari

8. I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), sottopunto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010, agli istituti finanziari di cui all'articolo 4, punto 1), del medesimo regolamento, nonché agli enti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 575/2013 ⁽⁵⁾.

Definizioni

9. Salvo indicazione contraria, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE e nel regolamento (UE) n. 575/2013 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti.

3. Attuazione

Data di applicazione

10. I presenti orientamenti si applicano agli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi a decorrere dall'11 gennaio 2026 e agli enti piccoli e non complessi al più tardi a decorrere dall'11 gennaio 2027.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

4. Metodologia di riferimento per l'identificazione e la misurazione dei rischi ESG

4.

4.1 Valutazione della rilevanza

11. Nell'ambito della metodologia di riferimento per l'identificazione e la misurazione dei rischi ESG da parte degli enti da includere nelle loro strategie e procedure interne, gli enti dovrebbero prevedere l'esecuzione periodica di una valutazione della rilevanza dei rischi ESG. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata almeno ogni anno o, per quanto riguarda gli enti piccoli e non complessi, ogni due anni. Tuttavia gli enti, compresi quelli piccoli e non complessi, dovrebbero aggiornare la valutazione più frequentemente in caso di cambiamenti sostanziali nel loro contesto operativo in relazione ai fattori ESG, come ad esempio nuove politiche pubbliche significative o variazioni nel modello di business, nei portafogli o nelle operazioni dell'ente.
12. La valutazione della rilevanza dei rischi ESG dovrebbe essere effettuata come valutazione specifica dell'ente che fornisce a quest'ultimo una panoramica sulla rilevanza finanziaria dei rischi ESG per il proprio modello di business e profilo di rischio, supportata da una mappatura dei fattori ESG e dei canali di trasmissione alle tradizionali categorie di rischio finanziario. La valutazione della rilevanza dei rischi ESG dovrebbe essere coerente con le altre valutazioni della rilevanza condotte dall'ente, in particolare quelle effettuate ai fini dell'informativa sui rischi rilevanti in termini di sostenibilità ai sensi della direttiva 2013/34/UE ⁽⁶⁾ e del regolamento delegato (UE) 2023/2772 ⁽⁷⁾ della Commissione, ove applicabile, e dovrebbe essere integrata nella valutazione della rilevanza ai fini del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP).
13. Ai fini della valutazione della rilevanza dei rischi ESG, si dovrebbe utilizzare un approccio basato sul rischio che tenga conto della probabilità di accadimento e dell'entità potenziale degli effetti finanziari dei rischi ESG nel breve e medio termine e su un orizzonte di lungo termine di almeno 10 anni.

⁽⁶⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (GU L 2023/2772 del 22.12.2023).

14. Per poter valutare in modo esaustivo la rilevanza dei rischi ESG, gli enti dovrebbero assicurare che la loro valutazione della rilevanza tenga sufficientemente conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività, dei portafogli, dei servizi e dei prodotti degli enti stessi. Gli enti dovrebbero considerare l'impatto dei rischi ESG su tutte le tradizionali categorie di rischio finanziario a cui sono esposti, compresi i rischi di credito, di mercato, di liquidità, operativi (incluse le controversie legali), reputazionali, di modello di business e di concentrazione. La determinazione dei rischi ESG rilevanti dovrebbe prendere in considerazione sia il loro impatto sulle categorie di rischio finanziario, sia l'ammontare e le quote di esposizioni, ricavi e profitti esposti ai rischi.
15. Per quanto riguarda la valutazione della rilevanza dei rischi ambientali, gli enti dovrebbero utilizzare informazioni sia qualitative che quantitative. Gli enti dovrebbero considerare una gamma sufficientemente ampia di fattori ambientali che includa almeno i fattori climatici, il degrado degli ecosistemi e la perdita di biodiversità. Gli enti dovrebbero valutare i fattori determinanti del rischio di transizione e del rischio fisico, tenendo conto almeno di quanto segue:
 - a) per quanto riguarda i rischi di transizione:
 - i. i principali settori economici sostenuti dagli attivi finanziati o in cui la controparte dell'ente svolge le proprie attività principali;
 - ii. cambiamenti rilevanti in corso e potenziali nelle politiche pubbliche, nelle tecnologie e nelle preferenze di mercato (ad esempio nuove normative ambientali o incentivi fiscali, sviluppo di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, variazioni nella domanda dei consumatori o degli investitori);
 - iii. in relazione ai rischi legati al clima:
 1. esposizioni verso settori che contribuiscono in misura considerevole ai cambiamenti climatici, come specificato nel considerando (6) del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, ossia i settori di cui alle sezioni da A a H e alla sezione L dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 ⁽⁸⁾, con particolare riguardo alle esposizioni verso soggetti del settore dei combustibili fossili;
 2. il grado di allineamento o del mancato allineamento dei portafogli rispetto ai pertinenti obiettivi normativi delle giurisdizioni in cui si opera – per gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17) – regolamento sulle norme per gli indici di riferimento di transizione climatica, considerando (6): i settori di cui alle sezioni da A a H e alla sezione L dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006.

dimensioni almeno sulla base di una valutazione qualitativa di alto livello;

b) per quanto riguarda i rischi fisici:

- i. le aree geografiche in cui sono ubicati gli attivi chiave delle controparti (ad esempio i siti di produzione) e, in particolare per le esposizioni immobiliari, le garanzie fisiche;
- ii. il livello di vulnerabilità ai pericoli ambientali (ad esempio pericoli legati alla temperatura, al vento, all'acqua, alla massa solida) associati a diversi scenari climatici e percorsi di transizione o, per gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi dimensioni, associati ad almeno uno scenario avverso.

16. Gli enti dovrebbero motivare e documentare nell'ambito dell'ICAAP le proprie valutazioni della rilevanza dei rischi ESG, comprese le metodologie e le soglie utilizzate, i dati e i fattori considerati e le principali risultanze e conclusioni raggiunte, tra cui le conclusioni di non rilevanza.
17. Gli enti dovrebbero sviluppare e attuare metodi di misurazione, dispositivi di gestione dei rischi e processi di pianificazione della transizione, rispettivamente in conformità delle sezioni 4.2, 5 e 6, che siano commisurati ai risultati della valutazione della rilevanza e basati su questi ultimi. A tal fine, gli enti dovrebbero dotarsi di dispositivi più ampi e sofisticati per i rischi ESG individuati come rilevanti. A loro volta, le metodologie di misurazione dei rischi ESG e le metriche di monitoraggio dei rischi ESG utilizzate dagli enti dovrebbero supportare e orientare gli aggiornamenti regolari della valutazione della rilevanza. Gli enti di più piccole dimensioni con attività meno complesse possono applicare dispositivi meno ampi e meno sofisticati, che tuttavia dovrebbero essere commisurati ai risultati della loro valutazione della rilevanza dei rischi ESG.

4.2 Identificazione e misurazione dei rischi ESG

4.2.1. Principi generali

18. Nell'ambito degli standard minimi per l'identificazione e la misurazione dei rischi ESG, le procedure interne degli enti dovrebbero includere strumenti e metodologie per valutare i fattori determinanti dei rischi ESG e i relativi canali di trasmissione alle diverse categorie di rischio prudenziale e alle diverse metriche del rischio finanziario che incidono sulle esposizioni dell'ente, anche in una prospettiva a lungo termine.
19. Al fine di assicurare una corretta individuazione e gestione dei rischi ESG, gli enti dovrebbero considerare l'impatto potenziale di tali rischi nel breve, medio e lungo termine. Il livello di granularità e di accuratezza dei dati, degli strumenti di quantificazione, dei metodi e degli indicatori utilizzati dagli enti dovrebbe tenere conto della loro valutazione della rilevanza,

della loro dimensione e complessità ed essere generalmente più elevato per il breve e medio termine. Gli orizzonti temporali di lungo termine dovrebbero essere considerati almeno sotto un profilo qualitativo e supportare le valutazioni strategiche e il processo decisionale.

20. Per quanto riguarda i rischi ambientali, le procedure interne e le metodologie dovrebbero consentire agli enti di:
- a. quantificare i rischi climatici, ad esempio stimando le probabilità di accadimento e l'entità degli impatti finanziari derivanti da fattori climatici;
 - b. comprendere adeguatamente i rischi finanziari che possono derivare da altri tipi di rischi ambientali, come quelli derivanti dal degrado della natura, compresa la perdita di biodiversità e la perdita di servizi ecosistemici, o dal mancato allineamento delle attività con le misure volte a proteggere e ripristinare la natura e/o a ridurre gli impatti negativi su di essa;
 - c. definire indicatori chiave di rischio che coprano almeno gli orizzonti temporali a breve e medio termine e un perimetro di esposizioni e portafogli determinato in linea con i risultati della valutazione della rilevanza.
21. Per quanto riguarda i rischi sociali e di governance, laddove inizialmente manchino informazioni quantitative, le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere metodi che inizino con la valutazione qualitativa dei potenziali impatti di tali rischi sull'operatività e sui rischi finanziari dell'ente, per poi sviluppare progressivamente misure qualitative e quantitative più evolute. Gli enti dovrebbero migliorare gradualmente i loro approcci in linea con i progressi normativi, scientifici, di disponibilità di dati e metodologici.
22. Per quanto concerne le interazioni tra le diverse categorie, rispettivamente, di rischi ambientali, sociali e di governance, le procedure interne degli enti dovrebbero assicurare che ogni categoria di rischio sia valutata in primo luogo tenendo conto delle sue caratteristiche specifiche, prima di considerare le potenziali interconnessioni e interdipendenze nella misurazione di tali rischi.

4.2.2. Processi in materia di dati

23. Le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere l'attuazione di solidi sistemi di gestione delle informazioni per individuare, raccogliere, strutturare e analizzare i dati necessari per supportare la valutazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG. Tali sistemi dovrebbero essere attuati a tutti i livelli dell'organizzazione nell'ambito della governance dei dati e dell'infrastruttura informatica complessiva. Gli enti dovrebbero rivedere regolarmente le loro prassi al fine di garantire che rimangano al passo con gli sviluppi pubblici (ad esempio maggiore disponibilità di dati dovuta a iniziative normative) e di mercato e dovrebbero dotarsi di dispositivi per valutare e migliorare la qualità dei dati.

24. Le procedure interne degli enti dovrebbero assicurare che essi acquisiscano e utilizzino le informazioni necessarie per la valutazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG attuali e prospettici a cui possono essere esposti attraverso le loro controparti, puntando a raccogliere dati a livello di cliente e di attivi con un grado di granularità adeguato.
25. Le procedure interne degli enti dovrebbero basarsi sui dati ESG disponibili sia internamente che esternamente, anche esaminando e utilizzando regolarmente le informazioni sulla sostenibilità comunicate dalle loro controparti, in particolare in conformità dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità sviluppati nell'ambito della direttiva 2013/34/UE o della norma di rendicontazione volontaria per le piccole e medie imprese (PMI) non quotate, come previsto dalla comunicazione COM(2023) 535 sul pacchetto di aiuti per le PMI ⁽⁹⁾.
26. Gli enti dovrebbero valutare quali altre fonti di dati supporterebbero efficacemente la valutazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG, come ad esempio le informazioni acquisite attraverso il coinvolgimento dei clienti e delle controparti nell'ambito di rapporti commerciali nuovi ed esistenti, o i dati di terzi. Quando gli enti si avvalgono di fornitori terzi al fine di accedere ai dati ESG, dovrebbero assicurarsi di avere una comprensione sufficiente delle fonti, dei dati e delle metodologie utilizzati dai fornitori di dati, comprese le loro potenziali limitazioni.
27. Quando la qualità o la disponibilità dei dati non è inizialmente sufficiente a soddisfare le esigenze di gestione dei rischi, gli enti dovrebbero valutare tali lacune e i potenziali impatti associati. Gli enti dovrebbero adottare misure correttive e documentarle, compreso l'uso di stime o di proxy, ad esempio sulla base di caratteristiche settoriali e/o regionali, e, ove possibile, apportare adeguamenti per tenere conto di aspetti specifici della controparte. Gli enti dovrebbero cercare di ridurre l'uso di stime e di proxy a mano a mano che la disponibilità e la qualità dei dati ESG migliorano.
28. Per le controparti che sono grandi imprese, quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, gli enti dovrebbero considerare di raccogliere o acquisire i dati seguenti, se del caso:
- a. per quanto riguarda i rischi ambientali:
 - i. l'ubicazione geografica degli attivi chiave (ad esempio siti di produzione) e l'esposizione a pericoli ambientali (ad esempio rischi legati alla temperatura, al vento, all'acqua, alla massa solida) con un livello di granularità necessario per un'adeguata analisi dei rischi fisici, nonché la disponibilità di coperture assicurative;
 - ii. le emissioni di gas a effetto serra di livello 1, 2 e 3 attuali e, se disponibili, quelle pianificate, in valore assoluto e, se del caso, per intensità;

⁽⁹⁾ COM(2023) 535 final – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Pacchetto di aiuti per le PMI».

- iii. la dipendenza dai combustibili fossili, in termini di fattori economici o di ricavi;
 - iv. la domanda e/o il consumo di energia e di acqua, in termini di fattori economici o di ricavi;
 - v. il livello di efficienza energetica per le esposizioni immobiliari e la capacità della controparte di adempiere agli obblighi di servizio del debito;
 - vi. gli effetti finanziari attuali e previsti derivanti dai rischi e dalle opportunità ambientali sulla posizione finanziaria, sulla performance finanziaria e sui flussi di cassa della controparte;
 - vii. i piani strategici legati alla transizione, compreso il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici pubblicato ai sensi dell'articolo 19 *bis* o dell'articolo 29 *bis* della direttiva (UE) 2022/2464, laddove disponibili;
- b. per quanto riguarda i rischi sociali e di governance:
- i. l'allineamento alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e alla dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e sui diritti fondamentali nel lavoro;
 - ii. gli impatti sostanziali negativi sui propri lavoratori, sui lavoratori coinvolti nella catena del valore, sulle comunità interessate e sui consumatori/utenti finali, comprese le informazioni sugli sforzi o sui processi di dovuta diligenza per evitare tali impatti e porvi rimedio.
29. Per le esposizioni verso le controparti diverse dalle imprese di grandi dimensioni, gli enti dovrebbero:
- a. determinare i dati necessari per l'individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi ESG, tenendo conto dell'elenco di cui al paragrafo 28 a supporto di tale valutazione;
 - b. ove necessario per colmare le lacune dei dati, utilizzare il giudizio degli esperti, dati qualitativi, le valutazioni a livello di portafoglio e le variabili proxy in linea con il paragrafo 27.

4.2.3. Caratteristiche principali delle metodologie di riferimento per l'individuazione e la misurazione dei rischi ESG

30. Le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere una combinazione di metodologie di valutazione del rischio, comprese metodologie basate sull'esposizione, sul settore, sul portafoglio e sullo scenario, come indicato nei paragrafi da 31 a 42. L'insieme di tali

metodologie dovrebbe consentire agli enti di valutare in modo esaustivo i rischi ESG su tutti gli orizzonti temporali pertinenti. In particolare, gli enti dovrebbero utilizzare almeno metodi basati sull'esposizione per ottenere una visione a breve termine del modo in cui i rischi ESG incidono sul profilo di rischio e sulla redditività delle rispettive controparti; utilizzare metodi basati sul settore, sul portafoglio e sullo scenario a supporto del processo di pianificazione a medio termine e della definizione dei limiti di rischio e della propensione al rischio per indirizzare l'ente verso i suoi obiettivi strategici; valutare mediante metodi basati sullo scenario la loro sensibilità ai rischi ESG su diversi orizzonti temporali, compresi quelli a lungo termine.

a. Metodi basati sull'esposizione

31. In linea con quanto previsto ai paragrafi 126 e 146 degli orientamenti dell'ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, gli enti dovrebbero disporre di procedure interne per valutare l'esposizione delle attività e degli attivi chiave delle rispettive controparti ai fattori ESG, in particolare ai fattori ambientali e all'impatto dei cambiamenti climatici, nonché l'adeguatezza delle azioni di mitigazione. A tal fine, gli enti dovrebbero assicurare che i fattori ESG, in particolare i fattori ambientali, siano adeguatamente riflessi nelle loro procedure interne di classificazione del rischio, siano presi in considerazione nella valutazione complessiva del rischio di default di un debitore e, ove giustificato dalla loro rilevanza, siano integrati negli indicatori di rischio, nei modelli di *credit scoring* (punteggio di affidabilità creditizia) o rating interno, nonché nella valutazione delle garanzie.
32. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi ambientali a livello di esposizione, le procedure interne degli enti dovrebbero includere una serie di fattori di rischio e di criteri che tengano conto dei fattori determinanti dei rischi fisici e di transizione. Per gli enti di grandi dimensioni ciò include, ove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
 - a) il grado di vulnerabilità ai pericoli ambientali, tenendo conto dell'ubicazione geografica degli attivi chiave delle controparti e dei garanti, o delle garanzie fisiche a protezione delle esposizioni, considerando sia le esposizioni in bilancio sia quelle fuori bilancio;
 - b) il grado di vulnerabilità ai rischi di transizione, tenendo conto degli sviluppi tecnologici pertinenti, dell'impatto delle normative ambientali applicabili, o di imminente adozione, che incidono sul settore di attività della controparte, delle emissioni della controparte di gas a effetto serra attuali ed eventualmente pianificate in valore assoluto e, ove pertinente, per intensità, dell'impatto dell'evoluzione delle preferenze di mercato e del livello di efficienza energetica nel caso di esposizioni su immobili residenziali o commerciali, unitamente alla capacità di servizio del debito delle controparti;
 - c) l'esposizione del modello di business e/o della catena di approvvigionamento della controparte a interruzioni critiche dovute a fattori ambientali, come l'impatto della perdita di biodiversità, lo stress idrico o l'inquinamento;

- d) l'esposizione della controparte a rischi reputazionali e legali, tenendo conto delle controversie legali concluse, pendenti o prossime relative a questioni ambientali;
 - e) la durata (prevista) o la struttura per scadenza dell'esposizione o dell'attivo;
 - f) i fattori di mitigazione del rischio, quali la copertura assicurativa privata o pubblica, ad esempio sulla base di sistemi nazionali di copertura del rischio di catastrofi o quadri analoghi applicabili, e la capacità della controparte di garantire la resilienza ai rischi di transizione e ai rischi fisici, anche mediante una pianificazione prospettica della transizione.
33. Qualora non siano ancora disponibili i dati necessari per valutare determinati criteri, come nel caso delle controparti societarie (imprese) di più piccole dimensioni, gli enti dovrebbero seguire le fasi indicate nei paragrafi 26, 27 e 29.
34. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi sociali e di governance a livello di esposizione, gli enti dovrebbero attuare processi di dovuta diligenza (*due diligence*) al fine di valutare gli impatti finanziari derivanti dai fattori sociali e di governance e la vulnerabilità del modello imprenditoriale delle controparti a tali fattori, tenendo conto dell'adesione delle controparti societarie (imprese) a standard sociali e di governance, come quelle di cui al paragrafo 28, lettera b), punto i), dell'esposizione della controparte al rischio di controversie legali causato da questioni sociali o di governance, nonché della normativa applicabile nella giurisdizione in cui la controparte opera.
- b. Metodi basati sul settore e sul portafoglio e metodi di allineamento del portafoglio**
35. Le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere metodologie basate sul settore e sul portafoglio, in particolare «*heat map*» che evidenzino i rischi ESG dei singoli (sotto)settori economici in un grafico o in un sistema di misura di cui ai paragrafi 127 e 149 degli orientamenti dell'ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti. Le metodologie degli enti dovrebbero consentire di mappare i propri portafogli in base ai fattori di rischio ESG e di individuare qualsiasi concentrazione verso uno o più tipi di rischi ESG.
36. Per quanto riguarda i fattori ESG non climatici, gli enti di grandi dimensioni dovrebbero sviluppare:
- a) metodi per individuare i settori che dipendono fortemente dai servizi ecosistemici o che hanno un impatto significativo su di essi, nonché strumenti per misurare l'impatto finanziario del degrado della natura e le misure volte a proteggere e ripristinare la natura e/o a ridurre gli impatti negativi su di essa;
 - b) approcci per misurare gli effetti positivi o negativi dei propri portafogli sul conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e valutare i potenziali rischi finanziari correlati.

37. Per quanto riguarda i rischi climatici, le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere l'utilizzo di almeno una metodologia di allineamento del portafoglio per valutare, su base settoriale, il grado di allineamento dei portafogli dell'ente ai percorsi e/o agli scenari di riferimento legati al clima. Gli enti dovrebbero inoltre considerare la possibilità di valutare l'allineamento a livello di controparte, ad esempio confrontando l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra di una determinata controparte con un indice di riferimento settoriale applicabile.
38. Ai fini del paragrafo 37, gli enti dovrebbero utilizzare scenari basati su dati scientifici, pertinenti per i settori di attività economica e per l'ubicazione geografica delle loro esposizioni, aggiornati e provenienti da organizzazioni nazionali, dell'UE o internazionali, come le agenzie nazionali per l'ambiente, il Centro comune di ricerca della Commissione europea, l'Agenzia internazionale per l'energia, il *Network for Greening the Financial System*, il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico. I percorsi di decarbonizzazione settoriale dovrebbero essere coerenti con l'obiettivo politico in vigore, come l'obiettivo dell'UE di raggiungere emissioni nette di gas a effetto serra pari a zero entro il 2050 e di ridurre le emissioni del 55 % entro il 2030 rispetto al livello del 1990, o qualsiasi obiettivo nazionale, laddove applicabile.
39. Ai fini del paragrafo 37, gli enti dovrebbero determinare il perimetro appropriato per le valutazioni dell'allineamento dei portafogli e il grado di sofisticazione delle metodologie utilizzate sulla base delle caratteristiche dei propri portafogli, dei risultati della valutazione della rilevanza da essi effettuata, oltre alla relativa entità e complessità. Gli enti di grandi dimensioni con titoli negoziati in un mercato regolamentato all'interno dell'Unione dovrebbero prendere in considerazione l'elenco dei settori inclusi nel modello 3 di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione ⁽¹⁰⁾. Gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi dimensioni possono utilizzare campioni rappresentativi di esposizioni nei propri portafogli per effettuare valutazioni di allineamento del portafoglio.
40. Gli enti dovrebbero giustificare e documentare le loro scelte metodologiche, compresa la scelta dello scenario o degli scenari e dell'anno di riferimento, la selezione dei settori e, per gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi dimensioni, l'individuazione di un campione rappresentativo di esposizioni, nonché qualsiasi cambiamento metodologico significativo sopravvenuto nel tempo. In caso di assenza dei dati necessari per misurare l'allineamento, gli enti dovrebbero seguire le fasi di cui ai paragrafi 26, 27 e 29.
41. Gli enti dovrebbero prendere in considerazione le informazioni acquisite mediante le metodologie di allineamento dei portafogli climatici al fine di:

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, del 30 novembre 2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (GU L 324 del 19.12.2022, pag. 1).

- a. valutare e monitorare i rischi di transizione legati al clima derivanti da mancati allineamenti delle controparti e/o dei portafogli a obiettivi e percorsi di transizione dell'UE, degli Stati membri o dei paesi terzi coerenti con gli obiettivi climatici in vigore e i potenziali rischi finanziari correlati;
 - b. orientare il proprio processo decisionale in merito alla formulazione e all'attuazione della propensione al rischio, della strategia aziendale e della pianificazione della transizione, anche per quanto riguarda la definizione delle priorità di coinvolgimento con determinate controparti.
- c. **Metodi basati sullo scenario**
- 42. Oltre ai metodi basati sull'esposizione, sul settore, sul portafoglio e ai metodi di allineamento del portafoglio, le procedure interne degli enti dovrebbero prevedere l'uso di analisi basate sullo scenario per testare la loro resilienza ai rischi ESG, a partire dai rischi legati al clima, in diversi scenari ⁽¹¹⁾.

⁽¹¹⁾ Il punto d) del mandato di cui all'articolo 87 *bis*, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE sarà affrontato tramite l'elaborazione di orientamenti complementari dell'ABE sull'analisi degli scenari per testare la resilienza degli enti ai fattori ambientali, sociali e di governance.

5. Standard minimi e metodologia di riferimento per la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG

5.

5.1 Principi di gestione dei rischi ESG

43. Ai fini dell'integrazione dei rischi ESG nel quadro di gestione dei rischi a tutti i livelli dell'organizzazione, conformemente al paragrafo 152 degli orientamenti dell'ABE sulla governance interna, gli enti dovrebbero considerare il ruolo dei rischi ESG come potenziali fattori determinanti di tutte le tradizionali categorie di rischi finanziari, tra cui i rischi di credito, di mercato, operativi (comprese le controversie legali), reputazionali, di liquidità, di modello di business e di concentrazione.
44. Gli enti dovrebbero integrare i rischi ESG nei propri sistemi e processi di gestione dei rischi ordinari, assicurando coerenza con le rispettive strategie aziendali e di rischio complessive, compresi i piani in conformità dell'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, come ulteriormente specificato nella sezione 6. Gli enti dovrebbero assicurarsi di avere un approccio pienamente integrato in cui i rischi ESG siano adeguatamente identificati e considerati come parte delle strategie, delle politiche e dei limiti in materia di gestione dei rischi. Se gli enti si sono dotati di dispositivi specifici per i rischi ESG, dovrebbero assicurare che tali dispositivi siano riflessi e confluiscono nel quadro di gestione dei rischi.
45. Gli enti dovrebbero sviluppare un approccio solido e coerente alla gestione e alla mitigazione dei rischi ESG nel breve e medio termine e su un orizzonte di lungo termine di almeno 10 anni, tenendo conto dei principi delineati nel paragrafo 19.
46. Gli enti dovrebbero determinare quale combinazione di strumenti di gestione e mitigazione dei rischi possa contribuire al meglio a tale obiettivo, prendendo in considerazione una serie di strumenti, tra cui i seguenti:
 - a) coinvolgimento delle controparti al fine di comprendere meglio il profilo di rischio della controparte e garantire la coerenza con la propensione al rischio e con gli obiettivi strategici dell'ente, in particolare mediante:
 - i. l'identificazione delle controparti da coinvolgere, tenendo conto dei risultati della valutazione della rilevanza e del processo di misurazione dei rischi;

- ii. l'instaurazione di un dialogo con tali controparti al fine di esaminarne la resilienza ai rischi ESG, tenendo conto della normativa settoriale che interessa tali controparti e di qualsiasi piano di transizione da esse elaborato;
 - iii. ove pertinente e possibile, la fornitura ai clienti di informazioni appropriate e consulenza in merito alla valutazione o all'attenuazione dei rischi ESG a cui sono esposti; e
 - iv. la considerazione di una serie di azioni specifiche per la controparte, come l'adeguamento dell'offerta di prodotti, l'accordo su un piano e su misure correttive per sostenere gli sforzi di transizione e una maggiore resilienza della controparte o, in ultima istanza, la cessazione del rapporto quando la continuazione dello stesso è incompatibile con la pianificazione e la propensione al rischio dell'ente;
- b) l'adeguamento dei termini finanziari (ad esempio comprese le garanzie e le misure correttive concordate contrattualmente), delle condizioni (ad esempio la durata) e/o del prezzo sulla base di criteri rilevanti per i rischi ESG nonché della strategia di rischio e della politica patrimoniale interna dell'ente;
 - c) la considerazione dei rischi ESG nell'elaborazione delle politiche settoriali e nella definizione dei limiti di rischio globali, regionali e settoriali, dei limiti di esposizione e delle strategie di riduzione dell'indebitamento;
 - d) la diversificazione dei portafogli di prestiti e di investimenti sulla base di criteri relativi ai rischi ESG, ad esempio in termini di settori economici o aree geografiche;
 - e) altri strumenti di gestione del rischio coerenti con la propensione al rischio dell'ente, come ad esempio una possibile redistribuzione dei finanziamenti tra i settori e, all'interno di essi, verso le esposizioni più resilienti ai rischi ESG.

5.2 Strategie e modelli di business

47. Gli enti dovrebbero tenere conto dei rischi ESG nello sviluppo e nell'attuazione delle rispettive strategie aziendali e di rischio generali, che dovrebbero includere almeno gli elementi seguenti:
- a) comprensione e valutazione del contesto imprenditoriale in cui operano e del modo in cui sono esposti ai cambiamenti strutturali dell'economia, del sistema finanziario e del panorama competitivo nel breve, medio e lungo termine come risultato dei fattori ESG;
 - b) comprensione e valutazione del modo in cui i rischi ESG, in particolare i fattori determinanti dei rischi ambientali, compresi i rischi di transizione e i rischi fisici, possano avere un impatto negativo sulla sostenibilità economica del proprio modello

di business e sulla sostenibilità della propria strategia aziendale, comprese la redditività e le fonti di reddito, nel breve, medio e lungo termine;

- c) considerazione del modo in cui tali rischi ESG, in particolare i fattori di rischio ambientale, compresi i rischi di transizione e i rischi fisici, possano incidere sulla capacità dell'ente di conseguire i propri obiettivi strategici e di rimanere nei limiti della propria propensione al rischio;
- d) formulazione, attuazione e monitoraggio dei piani e degli obiettivi di cui alla sezione 6.

48. Ai fini del paragrafo 47 e per assicurare strategie sufficientemente informate, gli enti dovrebbero tenere presenti le conoscenze ottenute combinando i metodi prospettici di valutazione del rischio, tra cui:

- a) le metodologie di allineamento del portafoglio, come descritto nella sezione 4.2;
- b) l'analisi degli scenari di rischio ambientale, tenendo conto del contesto o dei contesti di business (potenziali) in cui potrebbero operare nel breve, medio e lungo termine, incluso un orizzonte temporale di almeno 10 anni;
- c) gli stress test climatici o ambientali eseguiti dall'ente.

49. Gli enti dovrebbero avere una conoscenza approfondita del proprio modello di business, degli obiettivi strategici e della strategia di rischio sotto il profilo dei rischi ESG e dovrebbero garantire che governance, processo di pianificazione della transizione e quadro di gestione dei rischi che hanno posto in essere, compresa la propensione al rischio, siano adeguati ai fini della loro realizzazione.

5.3 Propensione al rischio

50. Gli enti dovrebbero assicurare che la loro propensione al rischio definisca e copra chiaramente i rischi ESG, parte del loro inventario dei rischi a seguito della valutazione della rilevanza. La propensione al rischio dovrebbe specificare il livello e i tipi di rischi ESG che gli enti sono disposti ad assumere nel proprio portafoglio, anche per quanto riguarda gli obiettivi di concentrazione e diversificazione del portafoglio. L'inserimento dei rischi ESG nella propensione al rischio dovrebbe essere coerente con gli obiettivi strategici e gli impegni dell'ente nonché con i piani e gli obiettivi specificati nella sezione 6.

51. La propensione al rischio dovrebbe essere attuata con il supporto di indicatori chiave di rischio relativi ai fattori ESG, inclusi ad esempio potenziali limiti, soglie o esclusioni. Ai fini della determinazione di indicatori chiave di rischio pertinenti e appropriati, gli enti dovrebbero prendere in considerazione i risultati della valutazione della rilevanza da essi svolta e le caratteristiche specifiche del proprio modello di business, tenendo conto delle linee di business, delle attività, dei prodotti e delle esposizioni pertinenti nei confronti di settori

economici e aree geografiche, comprese le giurisdizioni e le aree geografiche più granulari. Gli enti dovrebbero prendere in considerazione le metriche elencate nella sezione 5.7 al momento di stabilire quali indicatori chiave di rischio selezionati utilizzare nel proprio quadro di propensione al rischio.

52. Gli enti dovrebbero assicurare che tutte le entità del gruppo, le linee di business e le unità operative soggette al rischio comprendano e attuino correttamente la propensione al rischio dell'ente in termini di rischi ESG. In particolare, negli enti di grandi dimensioni, i limiti di rischio dovrebbero essere fissati ai diversi livelli, garantendo la coerenza con la propensione al rischio complessiva, e dovrebbero tenere conto delle considerazioni sui rischi ESG in relazione ai prodotti o agli strumenti finanziari emessi, provenienti o detenuti dall'ente, ai segmenti di clientela, al tipo di garanzia e agli strumenti di mitigazione dei rischi.
53. La propensione al rischio dell'ente e gli indicatori chiave di rischio associati dovrebbero essere sottoposti ai processi di monitoraggio e attivazione dei livelli successivi di intervento di cui al paragrafo 80.

5.4 Cultura del rischio, capacità e controlli interni

54. Gli enti dovrebbero sviluppare su base continuativa le proprie capacità di individuare, valutare, monitorare, gestire e mitigare i rischi ESG, ove opportuno. Gli enti dovrebbero assicurare, nell'ambito della loro politica di formazione, che il proprio organo di gestione e il personale ricevano un'adeguata formazione per comprendere le implicazioni dei fattori ESG e dei rischi ESG al fine di adempiere efficacemente alle rispettive responsabilità. Le politiche e le procedure relative alle attività di formazione dovrebbero essere mantenute aggiornate e tenere conto degli sviluppi scientifici e normativi; la procedura per i dirigenti dovrebbe tenere conto del fatto che la conoscenza dei fattori ESG e dei rischi ESG è pertinente per la valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e per il personale che riveste ruoli chiave, in linea con gli orientamenti congiunti dell'ABE e dell'ESMA sulle valutazioni dell'idoneità ⁽¹²⁾.
55. La sana e coerente cultura del rischio che tiene conto dei rischi ESG attuata all'interno dell'ente conformemente al titolo IV degli orientamenti dell'ABE sulla governance interna ⁽¹³⁾ dovrebbe includere una comunicazione chiara da parte dell'organo di gestione («linea dall'alto») e misure appropriate per promuovere la conoscenza dei fattori ESG e dei rischi ESG a tutti i livelli dell'organizzazione, nonché la consapevolezza degli obiettivi strategici ESG e degli impegni dell'ente.
56. Ai fini del titolo V degli orientamenti dell'ABE sulla governance interna ⁽¹⁴⁾, gli enti dovrebbero incorporare i rischi ESG nei loro quadri di controllo interno attraverso le tre linee di difesa. Il

⁽¹²⁾ Orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, ai sensi delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE (EBA/GL/2021/06).

⁽¹³⁾ Titolo IV. Cultura del rischio e condotta professionale

⁽¹⁴⁾ Titolo V. Quadro e meccanismi di controllo interno

quadro di controllo interno dovrebbe includere una chiara definizione e ripartizione delle responsabilità in materia di rischio ESG e delle linee di riporto.

57. La prima linea di difesa dovrebbe essere responsabile dell'esecuzione delle valutazioni dei rischi ESG, tenendo conto delle considerazioni di rilevanza e proporzionalità, durante l'acquisizione dei clienti, la domanda di credito, la revisione del credito e, se del caso, i processi di investimento, nonché del monitoraggio continuo e del coinvolgimento dei clienti esistenti. Il personale della prima linea di difesa dovrebbe avere una comprensione e una conoscenza adeguate per poter individuare i potenziali rischi ESG.
58. Nell'ambito delle attività della seconda linea di difesa:
- a) la funzione di gestione dei rischi dovrebbe essere responsabile dell'esecuzione della valutazione e del monitoraggio dei rischi ESG in modo indipendente dalla prima linea di difesa, anche garantendo il rispetto dei limiti di rischio, mettendo in discussione e, se necessario, contestando la valutazione iniziale effettuata dai responsabili dei rapporti commerciali;
 - b) la funzione di conformità dovrebbe supervisionare il modo in cui la prima linea di difesa garantisce l'osservanza dei requisiti giuridici applicabili in materia di rischi ESG e delle politiche interne, e dovrebbe consigliare l'organo di gestione e altro personale interessato in merito alle misure da adottare per assicurare tale conformità. Inoltre, in relazione alle dichiarazioni di sostenibilità e/o agli impegni assunti dall'ente, quest'ultimo dovrebbe fornire consulenza sui rischi reputazionali e di condotta associati all'attuazione o alla mancata attuazione di tali dichiarazioni e/o impegni;
 - c) la funzione di conformità e la funzione di gestione dei rischi dovrebbero essere consultate per l'approvazione di nuovi prodotti che presentano caratteristiche ESG o per modifiche significative dei prodotti esistenti al fine di integrare gli aspetti ESG.
59. In quanto alla terza linea di difesa, la funzione di audit interno dovrebbe riesaminare in modo indipendente e offrire una garanzia obiettiva della qualità e dell'efficacia del quadro e dei sistemi generali di controllo interno in relazione ai rischi ESG, comprese la prima e la seconda linea di difesa e il quadro complessivo di governance dei rischi ESG.

5.5 Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno e processo di valutazione dell'adeguatezza della liquidità interna

60. Gli enti dovrebbero inserire i rischi ESG rilevanti e i relativi impatti sulle categorie di rischio finanziario nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, le tipologie e la distribuzione del capitale interno che ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi ESG, nel breve, medio e lungo termine.
61. Quando gli enti tengono conto di orizzonti temporali più lunghi per la copertura dei rischi ESG, tali orizzonti temporali dovrebbero essere utilizzati come fonte di informazioni per garantire una comprensione sufficiente delle potenziali implicazioni dei rischi ESG per la pianificazione patrimoniale all'interno degli orizzonti temporali dell'ICAAP. Gli orizzonti temporali presi in considerazione per la determinazione dell'adeguatezza del capitale interno per coprire i rischi ESG dovrebbero essere coerenti con gli orizzonti temporali utilizzati nell'ambito dell'ICAAP complessivo degli enti. L'ICAAP dovrebbe essere sufficientemente prospettico e, nel caso in cui un ente valuti che i rischi non dovrebbero essere coperti dal capitale, ma dovrebbero essere mitigati mediante altri strumenti o altre misure, tale scelta dovrebbe essere spiegata.
62. Gli enti dovrebbero utilizzare le conoscenze acquisite tramite le loro metodologie di valutazione del rischio, comprese quelle di cui alla sezione 4.2, per individuare e misurare il fabbisogno di capitale interno per le esposizioni o i portafogli valutati come più vulnerabili ai rischi ESG, tenendo conto dei diversi livelli di disponibilità e maturità delle metodologie di quantificazione per i rischi ambientali rispetto ai rischi sociali e di governance.
63. Per quanto riguarda i rischi ambientali, gli enti dovrebbero inserire nel loro ICAAP una visione prospettica della loro adeguatezza patrimoniale in uno scenario avverso che preveda specifici elementi di rischio ambientale. Inoltre, gli enti dovrebbero specificare eventuali modifiche al proprio piano strategico o altre misure derivanti dalle prove di stress relative ai rischi climatici o ambientali e/o dalle prove di stress inverse, in linea con il paragrafo 90 degli orientamenti dell'ABE relativi alle prove di stress ⁽¹⁵⁾.
64. Gli enti dovrebbero inserire i rischi ambientali rilevanti e il relativo impatto sulla liquidità nel proprio processo di valutazione dell'adeguatezza della liquidità interna (ILAAP) su orizzonti temporali adeguati nell'ambito di copertura dell'ILAAP.
65. Gli enti dovrebbero includere nei rispettivi ICAAP e ILAAP una descrizione della propensione al rischio, delle soglie e dei limiti fissati, rispettivamente, per i rischi ESG e per i rischi ambientali rilevanti e il relativo impatto sulla propria solvibilità o liquidità, nonché il processo applicato per mantenere aggiornati tali limiti e soglie. Gli enti dovrebbero fornire informazioni contestuali sufficienti per comprendere la loro analisi delle implicazioni in termini di capitale

⁽¹⁵⁾ Orientamenti dell'ABE relativi alle prove di stress degli enti (ABE/GL/2018/04).

e liquidità, rispettivamente, dei rischi ESG e ambientali, chiarendo anche le metodologie utilizzate e le ipotesi sottostanti.

66. Nell'integrare i rischi ESG nel proprio ICAAP e i rischi ambientali nel proprio ILAAP, la complessità dei processi e il grado di sofisticazione delle metodologie utilizzate dagli enti dovrebbero tenere conto della loro dimensione e complessità nonché dei risultati della valutazione della rilevanza da essi effettuata.

5.6 Politiche e procedure per le categorie di rischio finanziario

67. Gli enti dovrebbero comprendere e gestire l'impatto attuale e potenziale impatto futuro dei rischi ESG sulle proprie esposizioni al rischio di credito, sulla valutazione delle proprie posizioni soggette al rischio di mercato, in particolare ai fini di una valutazione prudente, sul proprio profilo di rischio di liquidità e sui buffer, sui propri rischi operativi (comprese le controversie legali) e rischi reputazionali, anche ricorrendo ad analisi prospettiche.

5.6.1. *Rischio di credito*

68. Ai fini dell'integrazione dei rischi ESG nelle politiche e nelle procedure relative al rischio di credito di cui al paragrafo 56 degli orientamenti dell'ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, gli enti dovrebbero assicurare che le rispettive politiche settoriali di credito, che riflettono i rischi ESG, siano propagate a valle all'interno dell'ente e tradotte in chiari criteri di concessione a disposizione del personale delle linee di business e dei responsabili delle decisioni sul credito, e che nel quadro di monitoraggio del rischio di credito siano contemplati i rischi ESG.
69. Per quanto riguarda i rischi ambientali, gli enti dovrebbero includere nelle loro politiche e procedure una combinazione di aspetti qualitativi e quantitativi. Sulla base della valutazione della rilevanza che gli enti effettuano e della rispettiva propensione al rischio, gli enti dovrebbero stabilire metriche quantitative del rischio di credito che riguardino i segmenti di clientela, i tipi di garanzie e gli strumenti di mitigazione del rischio più significativi.

5.6.2. *Rischio di mercato*

70. Per quanto riguarda il rischio di mercato, gli enti dovrebbero considerare in che modo i rischi ESG potrebbero incidere sul valore degli strumenti finanziari all'interno del proprio portafoglio, valutare il potenziale rischio di perdite e l'aumento della volatilità del valore del proprio portafoglio e stabilire processi efficaci per controllare o mitigare gli impatti associati nell'ambito del rispettivo quadro di gestione del rischio di mercato, compreso, ove necessario, il riesame della propensione al rischio del portafoglio di negoziazione e la fissazione di limiti interni per le posizioni o le esposizioni dei clienti.

5.6.3. *Rischio di liquidità e di rifinanziamento*

71. Per quanto riguarda il rischio di liquidità e di rifinanziamento, gli enti dovrebbero almeno considerare in che modo i rischi ESG potrebbero incidere sui deflussi di cassa netti (ad

esempio maggiori utilizzi di linee di credito) o sul valore degli attivi che costituiscono le riserve di liquidità e, ove opportuno, prevedere tali impatti nella calibrazione delle riserve di liquidità o nel rispettivo quadro di gestione del rischio di liquidità.

72. Inoltre, per quanto riguarda i rischi ambientali, gli enti dovrebbero considerare in che modo tali rischi potrebbero incidere sulla disponibilità e/o stabilità delle proprie fonti di raccolta e tenerne conto nell'ambito della gestione del rischio di rifinanziamento. A tal fine, gli enti dovrebbero prendere in considerazione diversi orizzonti temporali, in condizioni normali e in circostanze avverse, che dovrebbero tenere conto, tra l'altro, dei potenziali impatti dei rischi ambientali sui rischi reputazionali, di una condizione di accesso più difficile o più costoso al mercato della raccolta e/o di una accelerazione dei prelievi dei depositi.

5.6.4. Rischi operativi e reputazionali

73. Per quanto riguarda il rischio operativo, gli enti dovrebbero considerare in che modo i rischi ESG potrebbero incidere sulle diverse tipologie di eventi di rischio operativo previste dall'articolo 324 del regolamento (UE) n. 575/2013 e sulla loro capacità di assicurare la continuità delle operazioni critiche e dovrebbero integrare i rischi ESG rilevanti nel proprio quadro di gestione del rischio operativo.

74. Per quanto riguarda i rischi ambientali, gli enti dovrebbero:

- a) individuare e classificare le perdite connesse ai rischi ambientali nei propri registri delle perdite operative, in linea con la tassonomia del rischio e con la metodologia per classificare gli eventi di perdita stabilite dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 317, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) sviluppare processi per valutare e gestire la probabilità di accadimento e l'impatto dei rischi legali connessi all'ambiente;
- c) utilizzare l'analisi di scenario per determinare in che modo i fattori determinanti del rischio fisico possono incidere sulla continuità operativa; e
- d) tenere conto dei rischi ambientali rilevanti nell'elaborazione dei piani di continuità operativa.

75. Per quanto riguarda i rischi reputazionali, gli enti dovrebbero considerare e gestire l'impatto dei rischi ESG sulla propria reputazione, anche tenendo conto dei potenziali rischi associati ai prestiti e agli investimenti in imprese suscettibili di controversie legate ai fattori ESG, come le violazioni dei diritti sociali o diritti umani. Gli enti dovrebbero inoltre considerare, ove applicabile, i rischi reputazionali derivanti dal mancato rispetto degli impegni in materia di sostenibilità o dei propri piani di transizione, o dalla (percepita) scarsa credibilità di tali impegni e piani.

76. Nell'ambito della gestione dei rischi di condotta, legali e reputazionali, gli enti dovrebbero disporre di solidi processi per individuare, prevenire e gestire i rischi derivanti da pratiche di *greenwashing* o da pratiche percepite come tali, tenendo conto dei principi delle autorità europee di vigilanza enunciati nella sezione 2.1 della relazione finale dell'ABE in materia di monitoraggio e sorveglianza del *greenwashing* ⁽¹⁶⁾. A tal fine, gli enti dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire che la comunicazione relativa alla sostenibilità sia corretta, chiara e non fuorviante e che le dichiarazioni di sostenibilità siano accurate, comprovate e aggiornate, forniscano un'equa rappresentazione del profilo generale dell'ente o del profilo del prodotto e siano presentate in modo comprensibile. Ciò dovrebbe essere fatto sia a livello di ente (ad esempio in relazione agli impegni di sostenibilità, compresi gli obiettivi prospettici) sia a livello di prodotto o di attività (ad esempio in relazione a prodotti e attività commercializzati come sostenibili), anche monitorando gli sviluppi giuridici, le prassi di mercato e le controversie sulle presunte pratiche di *greenwashing*.

5.6.5. Rischio di concentrazione

77. Per quanto riguarda il rischio di concentrazione, gli enti dovrebbero considerare e gestire i rischi posti dalla concentrazione di esposizioni o garanzie in singole controparti, controparti connesse o in determinati settori industriali, settori economici o aree geografiche che possono presentare un grado più elevato di vulnerabilità ai rischi ESG. Al fine di individuare i rischi di concentrazione legati ai fattori ESG, gli enti dovrebbero considerare la dimensione e/o le quote delle rispettive esposizioni che possono essere influenzate dai rischi ESG in relazione alle esposizioni totali e come percentuale del capitale di classe 1. Gli enti dovrebbero prendere in considerazione diversi fattori ESG, tra cui le emissioni di gas a effetto serra, le caratteristiche settoriali, la vulnerabilità delle aree geografiche ai rischi fisici, le carenze o le controversie sociali o di governance individuate nelle giurisdizioni in cui sono ubicate le esposizioni o le garanzie, nonché la disponibilità di fattori di mitigazione dei rischi. Gli enti dovrebbero valutare se e come il rischio di concentrazione legato ai fattori ESG peggiori la precedente vulnerabilità finanziaria delle esposizioni.

5.7 Monitoraggio

78. Gli enti dovrebbero monitorare i rischi ESG tramite efficaci quadri di segnalazione interni che trasmettano informazioni adeguate e dati aggregati all'alta dirigenza e all'organo di gestione, ad esempio inserendo i rischi ESG in relazioni periodiche sui rischi o sotto forma di cruscotti operativi contenenti metriche che supportino efficacemente l'attività di controllo.

79. Gli enti dovrebbero monitorare i rischi ESG su base continuativa e assicurare una visione complessiva a tutti i livelli dell'organizzazione, che copra adeguatamente la natura, l'entità e la complessità delle proprie attività, nonché, per i portafogli più significativi determinati sulla base della valutazione della rilevanza, una visione a livello di portafoglio della propria vulnerabilità ai rischi ESG. Inoltre, gli enti dovrebbero attuare un monitoraggio granulare e

⁽¹⁶⁾ ABE, Relazione finale in materia di monitoraggio e sorveglianza del *greenwashing* (EBA/REP/2024/09).

frequente delle controparti, delle esposizioni e dei portafogli valutati come maggiormente esposti ai rischi ESG, anche integrando le considerazioni relative ai rischi ESG nel processo di monitoraggio del rischio di credito delle controparti al dettaglio e nelle revisioni periodiche del credito per le controparti di medie e grandi dimensioni e/o aumentando la frequenza e la granularità di tali revisioni in ragione dei rischi ESG.

80. Gli enti dovrebbero stabilire indicatori e soglie di allerta precoce e disporre di procedure per l'attivazione dei successivi livelli di intervento per allerta, scostamenti e violazioni e per l'adozione di misure correttive e/o di mitigazione in caso di superamento dei limiti, anche tramite l'adeguamento della strategia aziendale e degli strumenti di gestione dei rischi.
81. Gli enti dovrebbero monitorare una serie di metriche e di indicatori dei rischi ESG storici e prospettici. Gli enti di grandi dimensioni dovrebbero monitorare almeno gli indicatori seguenti:

- a) importo e quota delle esposizioni e dei proventi (interessi, commissioni e provvigioni) derivanti da rapporti commerciali con controparti operanti in settori che contribuiscono in misura considerevole ai cambiamenti climatici, in conformità del considerando (6) del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, ossia i settori di cui alle sezioni da A a H e alla sezione L dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006.

Gli enti dovrebbero utilizzare una differenziazione settoriale il più granulare possibile. In particolare, il grado di granularità dovrebbe consentire agli enti di monitorare l'importo e la quota delle esposizioni e dei proventi derivanti da rapporti con controparti specifiche, come i soggetti del settore dei combustibili fossili e/o le società escluse dagli indici di riferimento UE (benchmark) allineati con l'accordo di Parigi ⁽¹⁷⁾;

- b) metriche di allineamento del portafoglio che mostrano a livello settoriale la misura in cui le esposizioni e le capacità produttive gestite dai clienti sono, o si prevede che siano, (dis)allineate con un percorso coerente con l'obiettivo legale e normativo applicabile in materia di clima, come ad esempio il raggiungimento di emissioni nette di gas a effetto serra pari a zero entro il 2050, sulla base di metriche di allineamento pertinenti per i settori selezionati e utilizzando i metodi descritti nella sezione 4.2.3, lettera b).

Gli enti dovrebbero integrare tali indicatori con informazioni relative alla valutazione dei potenziali impatti dei rischi finanziari derivanti dai disallineamenti;

- c) emissioni di gas a effetto serra finanziate con una ripartizione per ambito 1, 2 e 3 in valore assoluto e, ove pertinente, di intensità relativa alle unità di produzione o ai

⁽¹⁷⁾ Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere da d) a g), e dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento sulle norme per gli indici di riferimento climatici.

ricavi, suddivise per settori, mediante una differenziazione settoriale il più granulare possibile e almeno per i settori selezionati sulla base della valutazione della rilevanza.

Gli enti dovrebbero integrare dette metriche con informazioni e criteri qualitativi o quantitativi a supporto dell'interpretazione della propria evoluzione nel tempo, includendo, ad esempio, un aumento temporaneo dovuto all'erogazione di finanziamenti di transizione a controparti ad alta intensità di gas a effetto serra, e individuando i fattori sottostanti alle variazioni delle emissioni.

Esempi di metodologie o banche dati che possono aiutare gli enti nel calcolo di tali metriche comprendono il *Global GHG Accounting and Reporting Standard* per il settore finanziario, sviluppato dal *Partnership for Carbon Accounting Financials* e il *Carbon Disclosure Project*;

- d) il livello di progressi compiuti nell'attuazione delle strategie chiave di finanziamento stabilite dall'ente per assicurare la resilienza ai rischi ESG e la preparazione alla transizione verso un'economia più sostenibile, ad esempio monitorando i flussi finanziari verso attivi finanziari o controparti che condividono una serie comune di caratteristiche pertinenti per gli obiettivi o la propensione al rischio dell'ente in relazione ai rischi ESG;
- e) metriche di coinvolgimento del cliente che forniscono informazioni su quanto segue:
 - i. la percentuale di controparti per le quali è stata effettuata una valutazione dei rischi ESG, anche per quanto riguarda le loro strategie di transizione e, se disponibili, i piani di transizione e la loro coerenza con gli obiettivi dell'ente, specificando l'ambito dei settori, dei prodotti e delle linee di business selezionati oggetto di tali valutazioni;
 - ii. i risultati e gli esiti di tale coinvolgimento, come ad esempio le valutazioni positive (o qualsiasi sottoclassificazione all'interno di tale categoria) o negative (o qualsiasi sottoclassificazione all'interno di tale categoria) dell'adattabilità e della resilienza di tali controparti alla transizione verso un'economia sostenibile, i progressi di allineamento rispetto agli obiettivi dell'ente e le azioni di follow-up intraprese dall'ente;
- f) ripartizione dei portafogli garantiti da immobili in base al livello di efficienza energetica della garanzia;
- g) rapporto tra il finanziamento delle tecnologie di approvvigionamento energetico a basse emissioni di carbonio e il finanziamento delle tecnologie di approvvigionamento energetico a combustibili fossili;
- h) percentuale di esposizioni ecosostenibili che finanziano attività che contribuiscono all'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici di cui all'articolo 9,

lettera a), del regolamento (UE) 2020/852 ⁽¹⁸⁾ o che ne consentono il raggiungimento, in relazione alle esposizioni ad alta intensità di gas a effetto serra;

- i) livelli di rischio fisico a cui l'ente è esposto e il relativo impatto sui rischi finanziari, considerando diversi scenari e tutti i pericoli pertinenti per l'attività dell'ente, integrati da informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure di mitigazione dei rischi;
- j) misurazioni del rischio di concentrazione legato ai fattori determinanti del rischio fisico (ad esempio misurazione delle esposizioni e/o delle garanzie in aree ad alto rischio di inondazione, di stress idrico o di incendio naturale) e ai fattori determinanti del rischio di transizione (ad esempio esposizioni a settori con rischi di transizione elevati), utilizzando una ripartizione geografica delle esposizioni sufficientemente granulare;
- k) importo delle perdite storiche legate ai rischi ESG e, secondo metodi basati sull'analisi di scenario, stima o stime prospettiche delle esposizioni a rischio e delle potenziali perdite finanziarie future legate ai rischi ESG;
- l) misurazione del rischio reputazionale legato ai fattori ESG che tiene conto del modo in cui la regolamentazione, la comunicazione, gli impegni o le controversie pubbliche riguardanti le attività aziendali attuali e future hanno un impatto diretto o indiretto sull'ente, considerando le interazioni con il rischio operativo e i rischi strategici e del modello di business, come la perdita di opportunità commerciali o di partenariati strategici;
- m) eventuali controversie legali legate ai fattori ESG in cui l'ente è stato, è o potrebbe essere coinvolto, sulla base delle informazioni disponibili;
- n) stato di sviluppo delle capacità legate ai rischi ESG, come ad esempio la percentuale di personale che ha ricevuto una formazione specifica;
- o) metriche legate a fattori non climatici, come ad esempio le dipendenze a livello di portafoglio e gli impatti sui servizi ecosistemici, o le esposizioni a controparti con dipendenze rilevanti o impatti negativi sulla biodiversità, tenendo conto delle informazioni sull'ubicazione sia settoriale sia geografica;
- p) progressi compiuti rispetto a tutti gli obiettivi dell'ente fissati in relazione ai rischi ESG e agli obiettivi ESG, anche nell'ambito del piano dell'ente di cui alla sezione 6 o nell'ambito di altri impegni di sostenibilità assunti dall'ente.

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

82. Gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi dimensioni dovrebbero monitorare una serie di indicatori inclusi nel paragrafo 81, selezionati sulla base dei risultati della valutazione della rilevanza che hanno svolto, e dovrebbero adottare misure per ampliare nel tempo l'elenco degli indicatori monitorati.
83. Gli enti dovrebbero disporre di metodologie chiare e ben documentate per quanto concerne le metriche e gli indicatori di monitoraggio. Quando inizialmente mancano i dati necessari per calcolare le metriche, gli enti dovrebbero seguire le fasi di cui ai paragrafi 26, 27 e 29.

6. Piani di cui all'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE

6.1 Principi generali

84. I piani elaborati a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE sono il risultato del processo di pianificazione della transizione descritto nella sezione 6.3 e dovrebbero basarsi su un'analisi prospettica del contesto di business e su un processo di pianificazione strategica articolato e completo in capo agli enti. Dovrebbero fornire una panoramica delle misure strategiche e degli strumenti di gestione dei rischi messi in campo dagli enti per dimostrare in che modo assicurano la propria solidità nei confronti dei rischi ESG e la preparazione alla transizione verso un'economia più sostenibile e resiliente dal punto di vista climatico e ambientale.
85. Gli enti dovrebbero assicurare che i piani affrontino gli aspetti prospettici della gestione dei rischi ESG, pur essendo coerenti con altri requisiti applicabili, compresi quelli relativi alla dovuta diligenza, alla rendicontazione di sostenibilità e alle misure strategiche volte a garantire la compatibilità dei modelli di business con la transizione verso un'economia sostenibile. In particolare, i piani dovrebbero includere obiettivi, azioni e traguardi per quanto riguarda il modello di business e la strategia aziendale dell'ente che siano coerenti con i piani comunicati a norma dell'articolo 19 *bis* o dell'articolo 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE, se del caso, e con gli obiettivi o gli impegni legati ai fattori ESG che gli enti sono tenuti a rispettare in virtù di disposizioni legislative o regolamentari, nonché con quelli che hanno stabilito volontariamente. Quando gli enti comunicano i piani ai sensi dell'articolo 19 *bis*, paragrafo 2, lettera a), punto iii), o dell'articolo 29 *bis*, paragrafo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE, dovrebbero considerare in una prima fase il riutilizzo delle informazioni pertinenti già disponibili.
86. Gli enti dovrebbero assicurare che i propri piani e obiettivi siano ben integrati nelle rispettive strategie aziendali e che siano allineati e coerenti con le proprie strategie di rischio e di raccolta, con la propria propensione al rischio, con l'ICAAP e con il quadro di gestione dei rischi, come indicato nella sezione 5. L'ampiezza dei dispositivi di governance, il processo di pianificazione della transizione e il grado di sofisticazione degli obiettivi e delle metriche dei piani dovrebbero tenere conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività degli enti e della loro valutazione della rilevanza dei rischi ESG.
87. In considerazione dell'obbligo per gli enti di assicurare che i dispositivi, i processi e i meccanismi relativi ai rispettivi piani siano coerenti e ben integrati, anche nelle proprie filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione, e dell'obbligo per tali filiazioni di essere in grado di

produrre dati e informazioni pertinenti ai fini della vigilanza dei piani consolidati conformemente all'articolo 109, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, gli enti imprese madri, nell'elaborare e nell'attuare il piano consolidato, dovrebbero tenere conto dei rischi ESG ai quali le filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione sono sostanzialmente esposte, in considerazione della legislazione locale applicabile e degli obiettivi normativi ESG, e dovrebbero essere in grado di dimostrare un approccio consolidato ben informato.

6.2 Governance

6.2.1. Ruoli e responsabilità

88. Gli enti dovrebbero individuare e ripartire chiaramente le responsabilità per l'elaborazione, l'approvazione, l'attuazione e il monitoraggio dei piani. Nel ripartire ruoli e responsabilità secondo un adeguato livello gerarchico, gli enti dovrebbero tenere conto dell'interrelazione e dell'influenza che il processo di pianificazione della transizione dovrebbe avere su altri processi, quali la più ampia strategia aziendale e la propensione al rischio.
89. L'organo di gestione dovrebbe essere responsabile dell'approvazione dei piani e vigilare sulla loro attuazione, anche informandosi regolarmente sugli sviluppi rilevanti e sui progressi compiuti rispetto agli obiettivi dell'ente e prendendo decisioni sulle misure correttive in caso di scostamenti significativi.
90. Ai fini dell'inserimento dei rischi ESG nelle tre linee di difesa, conformemente alla sezione 5.4:
 - a) la prima linea di difesa dovrebbe essere responsabile dell'instaurazione di un dialogo con le controparti in merito alle loro strategie di transizione e della valutazione della coerenza con gli obiettivi e la propensione al rischio dell'ente, sulla base di chiare politiche di coinvolgimento, come indicato al paragrafo 109, lettera e), punto i). A tal fine, gli enti dovrebbero assicurare che il personale interessato possieda competenze e capacità sufficienti per valutare in che misura le strategie di transizione delle controparti, compresi i loro piani di transizione, se disponibili, miglioreranno la loro resilienza ai rischi ESG e si allineeranno agli obiettivi dell'ente;
 - b) la funzione di gestione dei rischi dovrebbe garantire che i limiti di rischio stabiliti nella dichiarazione di propensione al rischio, nell'ambito del quadro di gestione dei rischi, siano coerenti con tutti gli aspetti del piano dell'ente, comprese le politiche settoriali;
 - c) la funzione di audit interno dovrebbe esaminare il piano dell'ente nell'ambito del quadro di gestione dei rischi e valutare se è conforme ai requisiti legali e normativi e se è coerente con la strategia e la propensione al rischio dell'ente per quanto riguarda i rischi ESG. A tal fine, la funzione di audit interno dovrebbe valutare se il piano consenta all'ente di rilevare e affrontare le modifiche del proprio profilo di rischio, il modo in cui l'ente affronta gli scostamenti dai propri obiettivi e se le ipotesi, le metodologie e i criteri sottostanti sono stati selezionati e utilizzati in modo adeguato.

6.2.2. Processi interni e capacità

91. Gli enti dovrebbero garantire interazioni e scambi significativi e regolari a tutti i livelli dell'organizzazione, per assicurare che le opinioni e i riscontri delle parti interessate interne possano essere presi in considerazione nel processo di formulazione, attuazione e revisione dei piani. A tal fine, gli enti dovrebbero coinvolgere almeno le unità, i dipartimenti e le funzioni responsabili della pianificazione strategica, della gestione dei rischi, dell'informativa di sostenibilità, dei servizi legali e della conformità nell'elaborazione dei piani e dovrebbero valutare quali ulteriori unità, dipartimenti e funzioni dovrebbero essere coinvolti.
92. In linea con la sezione 5.4, gli enti dovrebbero assicurare di disporre di capacità, competenze e risorse sufficienti per sviluppare e attuare il loro processo di pianificazione della transizione, nonché per valutare periodicamente la solidità dei loro piani e monitorarne l'attuazione. Gli enti dovrebbero mappare le lacune esistenti in termini di capacità e competenze e, se necessario, adottare misure correttive.

6.2.3. Gestione dei dati

93. Gli enti dovrebbero disporre di solidi processi di governance per acquisire, convalidare e aggregare i dati necessari per orientare i propri sforzi di pianificazione della transizione e monitorarne l'attuazione, anche utilizzando le informazioni pubbliche disponibili e i piani di transizione delle controparti, come indicato nella sezione 4.2.2.

6.3 Pianificazione della transizione

6.3.1. Scenari e percorsi

94. Gli enti dovrebbero comprendere la propria sensibilità ai rischi ESG, in particolare ai rischi della transizione ambientale e ai rischi fisici, in diversi scenari, compresi quelli che comportano livelli più elevati di rischio fisico o una transizione disordinata. Gli enti dovrebbero capire in che modo i diversi scenari possono influenzare i propri sforzi di pianificazione della transizione.
95. Ai fini del monitoraggio e della gestione dei rischi ambientali specifici che possono derivare dal processo di adeguamento agli obiettivi normativi in materia climatica e ambientale delle giurisdizioni in cui operano, gli enti dovrebbero selezionare attentamente gli scenari seguendo tutte le fasi seguenti:
- a) valutare i potenziali effetti degli obiettivi dell'UE, degli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi per i percorsi di transizione, almeno per settori selezionati determinati sulla base della valutazione della rilevanza. In questo processo, gli enti dovrebbero tenere conto dei probabili percorsi derivanti dal Green Deal europeo, dalla normativa europea sul clima e dalle ultime relazioni e misure prescritte dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici;

- b) prendere in considerazione scenari scientificamente fondati e aggiornati provenienti da organizzazioni nazionali, dell'UE o internazionali di cui al paragrafo 38;
 - c) tenere conto degli obiettivi o degli impegni dell'ente volontari o imposti dalla normativa in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
96. Il riferimento geografico e la granularità, ad esempio in termini di ripartizione regionale, degli scenari e dei percorsi utilizzati dagli enti dovrebbero essere rilevanti per il proprio modello di business e per le rispettive esposizioni.
97. La gamma e la complessità degli scenari utilizzati dagli enti dovrebbero essere proporzionate alla propria dimensione e complessità. Gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi dimensioni possono basarsi su una serie semplificata di parametri e ipotesi principali, compresi i rischi, gli orizzonti temporali considerati e la ripartizione regionale degli impatti. Gli enti di più grandi dimensioni dovrebbero confrontare i propri piani (compresi gli obiettivi finali e intermedi) con uno scenario compatibile con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi e con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito dalla normativa europea sul clima.
98. Gli enti dovrebbero assicurare che gli scenari e i percorsi utilizzati nell'ambito dei rispettivi piani siano coerenti in tutta l'organizzazione e con gli orizzonti temporali considerati, ad esempio quando si elaborano le strategie aziendali e si fissano gli obiettivi di breve, medio e lungo termine. Gli enti dovrebbero documentare il processo di selezione dello scenario e le ragioni di qualsiasi cambiamento o utilizzo diverso. Le decisioni di utilizzare scenari diversi per finalità diverse, così come le decisioni di modificare scenari, dovrebbero essere chiaramente giustificate.

6.3.2. Orizzonti temporali e traguardi

99. Gli enti dovrebbero stabilire una serie di orizzonti temporali diversi nell'ambito dei rispettivi piani, che dovrebbero includere il breve termine, il medio termine e un orizzonte di pianificazione a lungo termine di almeno 10 anni. I dispositivi sviluppati per sorvegliare e affrontare i rischi ESG nel corso degli orizzonti temporali dovrebbero tenere conto dei principi delineati nel paragrafo 19.
100. Gli enti dovrebbero fissare traguardi a intervalli regolari per monitorare e affrontare i rischi ESG che derivano dagli obiettivi normativi di breve, medio e lungo termine delle giurisdizioni in cui operano. A tale fine sono considerati gli obiettivi dell'UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030 rispetto al livello del 1990 e di raggiungere emissioni nette di gas a effetto serra pari a zero entro il 2050, altri traguardi climatici intermedi fissati dall'UE

o, se del caso, dalla legislazione nazionale, nonché obiettivi legati ad altri fattori ambientali quali il ripristino della natura ⁽¹⁹⁾ o la deforestazione ⁽²⁰⁾.

101. Gli enti dovrebbero assicurare che gli obiettivi e i traguardi di breve, medio e lungo termine interagiscano e siano ben articolati. Ciò include la garanzia che gli obiettivi di lungo termine, come l'impegno a raggiungere emissioni nette di gas a effetto serra pari a zero, si traducano in strategie di medio termine (ad esempio politiche settoriali a medio termine o obiettivi di crescita per le linee di business) e che le metriche o gli obiettivi finanziari di breve termine (ad esempio indicatori di redditività, costo del rischio, indicatori chiave di prestazione, indicatori chiave di rischio, limiti di rischio, quadri di determinazione dei prezzi) siano coerenti e conformi agli obiettivi di medio e lungo termine.

6.3.3. Basi della valutazione della rilevanza

102. Il processo di pianificazione della transizione degli enti dovrebbe mirare alla gestione dei rischi ESG rilevanti, in particolare dei rischi della transizione ambientale e dei rischi fisici identificati sulla base di una solida valutazione della rilevanza dei rischi ESG, regolarmente aggiornata, condotta in linea con la sezione 4.1. Gli enti dovrebbero definire misure specifiche per monitorare e gestire i rischi ESG rilevanti che derivano dalle esposizioni, dai portafogli e dalle attività economiche e capacità produttive finanziate, che potrebbero essere particolarmente vulnerabili al processo di adeguamento dell'economia agli obiettivi legali e normativi applicabili legati ai fattori ESG.

6.3.4. Metriche

103. Gli enti dovrebbero utilizzare una serie di metriche, comprese metriche prospettiche, per supportare la definizione degli obiettivi, gestire e monitorare l'attuazione dei rispettivi piani.
104. Ai fini della definizione degli obiettivi, gli enti dovrebbero utilizzare una serie di metriche e di indicatori tenendo conto di quelli di cui al paragrafo 81. Gli enti dovrebbero stabilire, tenendo conto delle proprie strategie aziendali e della propria propensione al rischio, quali altre metriche e obiettivi basati sul rischio e prospettici siano da includere nei rispettivi piani al fine di monitorare e fronteggiare i rischi ESG. Ciò include la valutazione, il calcolo e l'utilizzo di metriche per valutare le implicazioni finanziarie della pianificazione della transizione per l'attività e il profilo di rischio degli enti nel breve, medio e lungo termine, anche misurando l'impatto della pianificazione della transizione sulla performance finanziaria, sulle fonti di reddito, sulla redditività e sul livello di rischio dei portafogli.
105. In mancanza dei dati necessari per calcolare le metriche e supportare la definizione degli obiettivi, gli enti dovrebbero seguire le fasi descritte nei paragrafi 26, 27 e 29.

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (GU L 2024/1991 del 29.7.2024).

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206).

106. Gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi dimensioni possono basarsi su una gamma ridotta di indicatori per l'uso di metriche e la definizione degli obiettivi e formulare in misura maggiore obiettivi qualitativi.
107. Sebbene gli enti debbano almeno utilizzare una combinazione di metriche relative ai rischi climatici, dovrebbero adottare misure per includere progressivamente metriche che supportino la valutazione del rischio e l'orientamento strategico relativo all'esposizione e alla gestione da parte degli enti di rischi ambientali diversi da quelli legati al clima, ad esempio i rischi derivanti dal degrado degli ecosistemi e dalla perdita di biodiversità e la loro potenziale influenza riflessa con i rischi legati al clima, nonché i rischi sociali e di governance.

6.4 Principali contenuti dei piani

108. Gli enti dovrebbero documentare i rispettivi piani, tra cui le metodologie, le ipotesi, i criteri, gli obiettivi e le azioni previste per raggiungere gli obiettivi, oltre alle revisioni effettuate e programmate. Gli enti dovrebbero specificare l'ambito dei rischi coperti da ciascuna parte del piano, ad esempio se si applica ai rischi ESG, e dovrebbero assicurare che tutti gli aspetti del piano affrontino almeno i rischi ambientali.
109. Gli enti di grandi dimensioni dovrebbero assicurare che i rispettivi piani includano almeno gli aspetti seguenti:
- a. obiettivi strategici e contenuti dei piani:
 - i. obiettivo strategico generale di alto livello per fronteggiare i rischi ESG nel breve, medio e lungo termine, in linea con la strategia aziendale complessiva e la propensione al rischio;
 - ii. una serie completa di obiettivi a lungo termine con traguardi intermedi per garantire la resilienza del modello di business ai rischi ESG, compresa la coerenza della struttura di business e dei ricavi con tali traguardi;
 - iii. le ipotesi chiave, i dati e le informazioni di base pertinenti per la comprensione degli obiettivi e dei traguardi degli enti, compresa la selezione dello scenario o degli scenari centrali o di riferimento e le conclusioni degli enti derivanti dai risultati delle valutazioni della rilevanza dei rischi ESG, delle valutazioni dell'allineamento del portafoglio e di altre analisi degli scenari;
 - b. obiettivi e metriche:
 - i. gli obiettivi quantitativi fissati per affrontare i rischi ESG, compresi quelli derivanti dal processo di adeguamento verso gli obiettivi giuridici e normativi di sostenibilità delle giurisdizioni in cui l'ente opera e le tendenze più generali della transizione verso un'economia sostenibile, e le metriche

utilizzate per monitorare i rischi ESG e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi;

ii. i portafogli, i settori, le classi di attivi, le linee di business e, se del caso, le attività economiche (ossia singole tecnologie) coperte dagli obiettivi e dalle metriche di monitoraggio, assicurando che il perimetro degli obiettivi e delle metriche tenga sufficientemente conto della natura, della dimensione e della complessità dell'attività dell'ente e della sua valutazione della rilevanza dei rischi ESG;

iii. orizzonti temporali ai quali si applicano gli obiettivi e le metriche;

c. governance:

i. la struttura di governance dei piani, compresi i ruoli e le responsabilità per la formulazione, l'approvazione, l'attuazione, il monitoraggio e l'aggiornamento del piano, comprese le fasi di attivazione dei livelli superiori di intervento in caso di scostamenti dagli obiettivi;

ii. le misure relative alla capacità e alle risorse per garantire conoscenze, abilità e competenze adeguate ai fini di un'efficace attuazione del piano, comprese le formazioni in materia di rischi ESG e la cultura del rischio;

iii. le politiche e le prassi di remunerazione per promuovere una sana gestione dei rischi ESG in linea con gli obiettivi e la propensione al rischio dell'ente;

iv. i dati e i sistemi utilizzati per il processo di pianificazione della transizione;

d. strategia di attuazione:

i. panoramica delle misure di breve, medio e lungo termine adottate o pianificate nell'ambito delle attività e dei processi bancari fondamentali per conseguire gli obiettivi del piano, compreso il modo in cui l'ente incorpora gli obiettivi del piano nel proprio processo decisionale e nel complessivo quadro di gestione dei rischi, integrato da informazioni sull'efficacia osservata o sul contributo stimato di ciascuna misura all'obiettivo o agli obiettivi pertinenti;

ii. adattamenti alle politiche e alle procedure relative alle categorie di rischio finanziario e alle politiche di prestito e di investimento e alle condizioni relative alle principali attività economiche, ai settori e alla posizione geografica;

iii. modifiche introdotte al mix e ai prezzi dei servizi e dei prodotti per sostenere l'attuazione del piano;

- iv. investimenti e ripartizione strategica del portafoglio a sostegno della strategia aziendale e della propensione al rischio dell'ente in relazione ai rischi ESG, comprese le informazioni sui prodotti e servizi legati alla sostenibilità e alla transizione e sul modo in cui eventuali cambiamenti nelle scelte strategiche di finanziamento sono accompagnati da procedure commisurate di gestione dei rischi;
 - e. strategia di coinvolgimento:
 - i. le politiche di coinvolgimento delle controparti, comprese le informazioni sulla frequenza, l'ambito e gli obiettivi del coinvolgimento, i tipi di azioni potenziali e i processi o i criteri di attivazione dei livelli successivi di intervento;
 - ii. i processi, le metodologie e le metriche utilizzati per raccogliere e valutare le informazioni relative all'esposizione ai rischi ESG e all'allineamento delle controparti con gli obiettivi e la propensione al rischio dell'ente;
 - iii. i risultati delle prassi di coinvolgimento, compresa una panoramica dell'adattabilità e della resilienza delle controparti alla transizione verso un'economia più sostenibile.
110. Gli enti piccoli e non complessi e gli altri enti non di grandi dimensioni dovrebbero includere nei loro piani almeno gli aspetti di cui al punto a), i)-ii), punto b), i)-ii), punto c), i), punto d), i)-ii) e punto e), i)-ii), del paragrafo 109.
111. Gli enti dovrebbero considerare di utilizzare l'allegato come strumento di supporto per sviluppare e formalizzare i loro piani.

6.5 Monitoraggio, revisione e aggiornamento dei piani

112. Gli enti dovrebbero monitorare l'attuazione dei rispettivi piani utilizzando processi e metriche di monitoraggio in linea con la sezione 5.7 e la sezione 6.3.4. Gli enti dovrebbero effettuare previsioni regolari per valutare la propria capacità di raggiungere gli obiettivi.
113. Il sistema di monitoraggio dovrebbe consentire all'organo di gestione di monitorare contemporaneamente l'evoluzione delle metriche di monitoraggio dei rischi ESG e i progressi compiuti verso i traguardi del piano, con una motivazione chiara e dettagliata degli obiettivi mancati, e valutazioni del potenziale impatto su diversi tipi di rischi finanziari per diversi orizzonti temporali.
114. Gli enti dovrebbero rivedere e, se necessario, aggiornare i rispettivi piani periodicamente, e almeno ogni volta che aggiornano la propria strategia aziendale in conformità dell'articolo 76, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, tenendo conto di informazioni aggiornate quali nuove valutazioni della rilevanza dei rischi ESG, sviluppi nei propri portafogli

e nelle attività delle controparti, nuovi scenari disponibili, indici di riferimento o percorsi settoriali, e impatti della normativa attuale o futura.

Allegato

Il presente allegato fornisce uno strumento di supporto agli enti ai fini dell’elaborazione dei piani previsti dall’articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, come ulteriormente specificato nella sezione 6 dei presenti orientamenti. Non introduce requisiti aggiuntivi, ma fornisce per ciascun contenuto chiave richiesto dagli orientamenti alcuni esempi, riferimenti e potenziali metriche che gli enti possono prendere in considerazione quando strutturano e formalizzano i rispettivi piani. Gli enti possono adattare il formato di questo approccio comune, a condizione che garantiscano che tutti i contenuti chiave richiesti siano inclusi nei rispettivi piani. In linea con la necessità di coerenza con altri requisiti applicabili di cui alla sezione 6.1 e, in particolare, al paragrafo 85, gli enti dovrebbero assicurare la coerenza delle informazioni utilizzate per conformarsi agli orientamenti con le informazioni comunicate conformemente alla direttiva 2013/34/UE e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione.

6.4. Principali contenuti dei piani	Parole o elementi chiave del contenuto chiave richiesto		Esempi di risultati qualitativi e quantitativi e delle potenziali metriche a supporto		Collegamenti ad altre norme o riferimenti dell’UE	
	Chiarimenti e riferimenti agli orientamenti		Risultato potenziale (qualitativo)	Risultato potenziale (quantitativo)	Terzo pilastro	Direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità / ESRS
Come leggere questo strumento						
Estratto della sezione 6.4, paragrafo 109, degli orientamenti	Parole o sottoelemento chiave	Chiarimenti con riferimento alle sezioni o ai paragrafi pertinenti degli orientamenti	Descrizione qualitativa del potenziale risultato connesso a questo requisito	Descrizione quantitativa del potenziale risultato connesso a questo requisito degli orientamenti:	Collegamenti ai requisiti del terzo pilastro e del sistema ESRS che gli enti, se del caso, dovrebbero prendere in considerazione al fine di garantire la coerenza e le	

	Parole o sottoelemento chiave	<i>Chiarimenti con riferimento alle sezioni o ai paragrafi pertinenti degli orientamenti</i>	degli orientamenti: - con esempi o «promemoria», - ad esempio, caratteristiche delle descrizioni testuali. Tutti gli esempi sono riportati a titolo puramente illustrativo.	- con esempi o «avvertenze» nell'utilizzo di metriche e obiettivi, - ad esempio, ricordando i diversi aspetti che un KPI potrebbe coprire. Tutti gli esempi di indicatori chiave di prestazione/indicatori chiave di rischio sono riportati a titolo puramente illustrativo.	interconnessioni e fare affidamento, per quanto possibile, su informazioni rilevanti sostanzialmente identiche o significativamente comparabili. Potrebbe essere necessario aggiornare i riferimenti al terzo pilastro e al sistema ESRS per tenere conto di futuri sviluppi normativi.
--	-------------------------------	--	--	---	--

6.4. Principali contenuti dei piani	Parole o elementi chiave del contenuto chiave richiesto		Esempi di risultati qualitativi e quantitativi e delle potenziali metriche di supporto		Collegamenti ad altre norme o riferimenti dell’UE	
	Chiarimenti e riferimenti agli orientamenti		Risultato potenziale (qualitativo)	Risultato potenziale (quantitativo)	Terzo pilastro	Direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità / ESRS
a. Obiettivi strategici e tabella di marcia del piano						
i.Obiettivo strategico generale di alto livello per affrontare i rischi ESG nel breve, medio e lungo termine, in linea con la strategia aziendale complessiva e la propensione al rischio	Obiettivo generale	Si tratta dell’obiettivo strategico generale che gli enti cercano di conseguire per quanto riguarda i rischi ESG, in linea con l’incorporazione dei rischi ESG nelle strategie aziendali e di rischio e nella propensione al rischio, conformemente alle sezioni 5.2 e 5.3	# Descrizione qualitativa delle strategie volte a garantire la compatibilità dei modelli di business con la transizione verso un’economia sostenibile e climaticamente neutra, in particolare se soggetta ai requisiti della direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e/o della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità, e del modo in cui tali strategie incidono sulla direzione e sulle priorità delle iniziative di gestione dei rischi ESG. # Approcci di alto livello alla gestione dei rischi ESG identificati come più rilevanti in base all’ambito di attività e alla	# Gli obiettivi generali potrebbero essere collegati agli obiettivi selezionati per gli indicatori chiave di prestazione o gli indicatori chiave di rischio. # Può essere preso in considerazione un riferimento incrociato ad altre parti del piano, ad esempio alla parte a, punto ii), o alla parte b.	In termini qualitativi Tabella 1 (a) (b) Tabella 2 (a) (b) Tabella 3 (c) (d)	ESRS-E1-1 ESRS 2 - BP1 ESRS-E1-MDR-P ESRS-E1-2
	A breve, medio e lungo termine	Modo in cui l’obiettivo strategico si applica ai diversi orizzonti temporali presi in considerazione conformemente alla sezione 6.3.2				

			valutazione della rilevanza dell'ente.			
ii. Insieme degli obiettivi a lungo termine con traguardi intermedi per garantire la resilienza del modello di business ai rischi ESG, compresa la coerenza della struttura di business e dei ricavi con tali traguardi	Obiettivi a lungo termine	<i>Obiettivi a lungo termine che sostengono la realizzazione dell'obiettivo generale su un orizzonte temporale di almeno 10 anni, conformemente alla direttiva sui requisiti patrimoniali e al paragrafo 99 degli orientamenti</i>	# Obiettivi a lungo termine per affrontare i rischi derivanti dall'obiettivo dell'UE di raggiungere emissioni nette di gas a effetto serra pari a zero entro il 2050, con un traguardo intermedio nel 2030 considerando l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni del 55 % rispetto al livello del 1990. # Obiettivi a lungo termine e traguardi intermedi per affrontare i rischi derivanti dagli obiettivi dell'UE in materia di deforestazione o ripristino della natura. # Come l'ente assicura che la sua struttura di business e i flussi di ricavi siano allineati con gli obiettivi a lungo termine e i traguardi intermedi.	# Esposizione finanziaria a diversi settori economici. # Metriche di allineamento del portafoglio. # Metriche di redditività: indicatori di rendimento e di rendimento corretti per il rischio per tutte le ripartizioni pertinenti (ad esempio, settori, portafogli, prodotti ecc.). # Metriche di strategia aziendale: indicatori chiave di prestazione prospettici che descrivono la strategia dell'ente in termini di determinazione dei prezzi, capitale, liquidità e distribuzione del bilancio. # Percentuale di traguardi ESG raggiunti nei tempi previsti.	In termini qualitativi Tabella 1 (b) (j) Tabella 2 (b) (k) (l) Tabella 3 (c) (d) In termini quantitativi Modello 1 Modello 3	ESRS-E1-1 Obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra ESRS-E1-4
	Traguardi intermedi	<i>Traguardi intermedi che misurano i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine, conformemente al paragrafo 100 degli orientamenti</i>				
	Coerenza della struttura di business e dei ricavi con i traguardi	<i>Come l'ente assicurerà la sua capacità di generare una redditività adeguata lungo il percorso</i>				

iii.Ipotesi chiave, dati e informazioni di base pertinenti per la comprensione degli obiettivi e dei traguardi degli enti, compresa la selezione dello scenario o degli scenari centrali o di riferimento e le conclusioni degli enti derivanti dai risultati delle valutazioni della rilevanza dei rischi ESG, delle valutazioni dell'allineamento del portafoglio e di altre analisi degli scenari	Ipotesi chiave e selezione dello scenario o degli scenari di riferimento	Si tratta della documentazione dei criteri metodologici e delle ipotesi chiave conformemente al paragrafo 108, compreso lo scenario o gli scenari di riferimento selezionati dall'ente in linea con la sezione 6.3.1	# Individuazione e giustificazione dello scenario o degli scenari selezionati, ad esempio, dalle agenzie nazionali per l'ambiente, dal Centro comune di ricerca della Commissione europea, dall'AIE, dal NGFS, dall'IPCC.	# Grado di allineamento o mancato allineamento rispetto ai percorsi legati al clima e/o agli scenari di riferimento per settori e/o controparti selezionati.	In termini qualitativi Tabella 1 (j) (k) (l) Tabella 2 (h) (i) (j) Tabella 3 (d)	ESRS-E1-SBM3 ESRS-E1-IRO ESRS-E1-9
	Risultati della valutazione della rilevanza, delle valutazioni dell'allineamento del portafoglio e delle analisi degli scenari	Principali risultati e conclusioni della valutazione della rilevanza, dei metodi di allineamento del portafoglio e delle analisi degli scenari, conformemente alla sezione 4	# Descrizione qualitativa dei rischi della transizione ambientale e dei rischi fisici rilevanti affrontati dall'ente.	# Misurazioni quantitative degli impatti del rischio ambientale sulle categorie di rischio finanziario. # Risultati quantitativi della valutazione della rilevanza dei rischi ESG.	In termini quantitativi Modello 3	
b. Obiettivi e metriche						
i.Obiettivi quantitativi fissati per affrontare i rischi ESG, compresi quelli derivanti dal processo di adeguamento verso gli obiettivi giuridici e	Obiettivi per fronteggiare i rischi ESG e metriche di monitoraggio	Si tratta delle metriche e degli obiettivi utilizzati dagli enti conformemente alla sezione 5.7 e alla sezione 6.3.4	N/D	# Esposizioni verso settori o controparti ad alto rischio.	In termini qualitativi Tabella 1 (b) (c) Tabella 2	ESRS-E1-1 Obiettivi di riduzione delle emissioni di gas

normativi di sostenibilità delle giurisdizioni in cui l'ente opera e tendenze più generali della transizione verso un'economia sostenibile, e le metriche utilizzate per monitorare i rischi ESG e i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi	Rischi derivanti dal processo di adeguamento agli obiettivi normativi di sostenibilità	<i>Si tratta delle metriche e degli obiettivi specifici per monitorare e gestire i rischi ESG derivanti dalla transizione e dal processo di adeguamento agli obiettivi normativi pertinenti, come quelli inclusi nella normativa europea sul clima ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva sui requisiti patrimoniali</i>	# Metriche e obiettivi di allineamento del portafoglio. # Emissioni finanziate in tutte le ripartizioni pertinenti. # Progressi compiuti nelle principali strategie di finanziamento. # Portafogli immobiliari con un certo livello di efficienza energetica. # Coefficiente bancario di approvvigionamento di energia. # Livello di rischio fisico a cui l'ente è esposto. # Informazioni sulla rischiosità del portafoglio in tutte le ripartizioni pertinenti (ad esempio esposizioni deteriorate).	(b) In termini quantitativi Tutti i modelli	a effetto serra ESRS-E1-4
--	---	--	---	---	--------------------------------------

ii.Portafogli, settori, classi di attivi, linee di business e, se del caso, attività economiche (ossia singole tecnologie) coperte da obiettivi e metriche di monitoraggio, assicurando che l'ambito degli obiettivi e delle metriche tenga sufficientemente conto della natura, della dimensione e della complessità dell'attività dell'ente e della sua valutazione della rilevanza dei rischi ESG	Ambito di copertura	<i>Si tratta delle informazioni relative alla portata degli obiettivi e delle metriche e la loro importanza dal punto di vista sia del rischio sia finanziario</i>	# Per ogni obiettivo, specificare quali sono le attività, le classi di attivi, i settori e le linee di business coperti. # Obiettivi a livello di ente suddivisi in obiettivi settoriali più specifici. # Obiettivi applicati a portafogli, esposizioni, gruppi di attivi o investimenti specifici che condividono caratteristiche o rischi simili. # Obiettivi specifici e attuabili per progetti, tecnologie o attività imprenditoriali. # Attività in bilancio e fuori bilancio prese in considerazione. # Esclusione dalla copertura e copertura pianificata.	# Percentuale dei rischi ESG identificati che sono attivamente monitorati e gestiti. # Percentuale di unità operative con obiettivi legati ai rischi ESG integrati nei loro piani operativi. # Percentuale di operazioni in diverse regioni che hanno obiettivi e iniziative legati ai rischi ESG. # Percentuale di settori che hanno elaborato piani d'azione specifici allineati agli obiettivi dei rischi ESG a livello di gruppo. # Conseguimento degli obiettivi settoriali	In termini qualitativi Tabella 1 (b) (c) (j) Tabella 2 (h) (i) In termini quantitativi Tutti i modelli	ESRS-E1-1 ESRS 2 - MDR-T Entrate correnti per settori: ESRS 2 - SBM -1 Obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra ESRS-E1-4
iii.Orizzonti temporali su cui si applicano gli obiettivi e le metriche	Orizzonti temporali	<i>Si tratta degli orizzonti temporali a breve, medio o lungo termine a cui sono associati le metriche e gli obiettivi, conformemente alla sezione 6.3.2</i>	# Descrizione qualitativa dell'insieme di obiettivi e metriche applicati nel breve, medio e lungo termine. # Giustificazione degli aumenti a breve termine delle metriche e degli obiettivi, se del caso.	# Evoluzione, ad esempio aumento/diminuzione del livello di obiettivi da raggiungere su diversi orizzonti temporali.		ESRS-E1.IRO-1_10_AR 12a ESRS-E4-1_04 13d

c. Governance						
i. Struttura di governance dei piani, compresi i ruoli e le responsabilità per la formulazione, l'approvazione, l'attuazione, il monitoraggio e l'aggiornamento del piano, comprese le fasi di attivazione dei livelli superiori di intervento in caso di scostamento dagli obiettivi	Struttura di governance	<i>Struttura di governance del piano conformemente alla sezione 6.2.1, alla sezione 6.2.2 e alla sezione 6.5</i>	# Ruoli e responsabilità dell'organo di gestione, dell'eventuale sottocomitato e delle tre linee di difesa.	# Frequenza delle riunioni dell'organo di gestione dedicate al piano. # Ritardi nell'approvazione del piano. # Numero di audit interni effettuati sul piano. # Percentuale di raccomandazioni di audit attuate. # Numero di attivazioni dei livelli superiori di intervento trattate e/o irrisolte.	In termini qualitativi Tabella 1 (e) (g) (h) (q) Tabella 2 (d) (f) Tabella 3 (a)	ESRS 2 GOV-1 - AR 4
	Procedura di scostamento e di attivazione di livelli successivi di intervento	<i>Dispositivi di governance per l'adozione di decisioni sulle misure correttive in caso di scostamenti significativi, in linea con i paragrafi 80 e 89</i>	# Protocollo di attivazione dei livelli superiori di intervento che definisce il processo per affrontare gli scostamenti, compresi i soggetti da notificare e le misure da adottare.			
ii. Misure relative alle capacità e alle risorse per garantire conoscenze, abilità e competenze adeguate ai fini di un'efficace attuazione del piano, comprese le formazioni in materia di rischi ESG e la cultura del rischio	Capacità e risorse	<i>Misure relative alla capacità e alle risorse per un'efficace attuazione del piano, sulla base di una valutazione iniziale da parte dell'ente delle potenziali lacune e necessità per quanto riguarda la cultura del rischio e le capacità in materia di rischi ESG, in linea con la sezione 5.4</i>	# Programmi di formazione e sviluppo sui rischi ESG. # Piani di assunzione e reclutamento. # Piattaforme di condivisione delle conoscenze e di collaborazione. # Impegno della dirigenza.	# Tasso di completamento della formazione in materia di rischi ESG. # Lacune individuate nelle competenze e nelle conoscenze in relazione ai rischi ESG. # Frequenza e qualità delle comunicazioni interne relative agli obiettivi e ai progressi in materia di rischi ESG.	In termini qualitativi Tabella 1 (f) (m)	ESRS 2-GOV-1 - paragrafo 23 ESRS G1 GOV-1 - paragrafo 5, lettera b)
iii. Politiche e prassi di remunerazione per promuovere una sana gestione dei rischi ESG in linea con gli	Politiche e prassi di remunerazione	<i>Come l'ente tiene conto della propria propensione al rischio in relazione ai rischi ESG nell'ambito delle proprie</i>	# Descrizione qualitativa di come le politiche e le prassi di remunerazione sono state, sono o	# Metriche utilizzate per incorporare la propensione al rischio legata ai rischi ESG	In termini qualitativi Tabella 1 (i)	ESRS 2-GOV-2 - paragrafo 29 ESRS-E1-GOV-3

obiettivi e la propensione al rischio dell'ente		<i>politiche e prassi di remunerazione, in linea con l'articolo 74, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sui requisiti patrimoniali</i>	saranno adeguate per allinearsi all'obiettivo strategico generale di affrontare i rischi ESG e alla propensione al rischio.	nelle politiche di remunerazione. # Percentuale di personale con metriche legate ai rischi ESG incluse nella remunerazione. # Ponderazione delle metriche legate ai rischi ESG nella remunerazione complessiva.	Tabella 2 (g) Tabella 3 (a)	
iv. Dati e sistemi utilizzati per il processo di pianificazione della transizione	Dati e sistemi	<i>Si tratta dei dati e dei sistemi utilizzati per la formulazione, l'attuazione e il monitoraggio dei piani, conformemente alla sezione 4.2.2 e al paragrafo 93</i>	# Inventario dei dati con l'identificazione di tutti i dati pertinenti sui rischi ESG e valutazione della loro disponibilità e qualità. # Politiche e procedure per garantire la qualità dei dati.	# Percentuale di dati pertinenti raccolti e disponibili. # Percentuale di sistemi e processi che integrano i dati ESG.	In termini qualitativi Tabella 1 (p)	ESRS 1 Appendice B ESRS 2 AR 2 ESRS 2 SBM-1_42a ESRS-E2-4_30c ESRS-S1-6_50d ESRS-S1-7_55b
d. Strategia di attuazione						
i. Panoramica delle misure a breve, medio e lungo termine adottate o pianificate nell'ambito delle attività e dei processi bancari fondamentali per conseguire gli obiettivi del	Misure adottate o pianificate nelle attività bancarie fondamentali	<i>Come l'ente attuerà i suoi obiettivi e traguardi attraverso la sua attività principale</i>	# Attuazione di nuovi strumenti per la valutazione dei rischi ESG nei portafogli attuali.	# Percentuale di attività interessate dalle misure di attuazione.	In termini qualitativi Tabella 1 (n) Tabella 2 (a)	Azioni chiave ESRS-E1-1_16b ESRS-E1 MDR-A ESRS 2 MDR-A ESRS-E1-2

piano, compreso il modo in cui l'ente incorpora gli obiettivi del piano nel suo processo decisionale e nel suo complessivo quadro di gestione dei rischi, integrato da informazioni sull'efficacia osservata o sul contributo stimato di ciascuna misura all'obiettivo o agli obiettivi pertinenti	Modifiche al complessivo quadro di gestione dei rischi	<i>Come l'ente integrerà i propri obiettivi nel mix degli strumenti di gestione dei rischi esistenti (ad esempio ICAAP, ILAAP, RAS, limiti di rischio, distribuzione del capitale/portafoglio, processo di bilancio, piano strategico, piano di rifinanziamento, ecc.), in linea con la sezione 5</i>	# Integrazione degli obiettivi legati ai rischi ESG nella pianificazione strategica a medio e lungo termine e nei processi decisionali. # Incorporazione dei rischi ESG nel quadro di gestione dei rischi.	# Percentuale di decisioni aziendali che mirano all'attuazione degli obiettivi del piano. # Adozione degli strumenti di gestione dei rischi ESG.	Tabella 3 (c)	ESRS-E1-3 ----- ESRS-E2-E5 ESRS-S1-S4 ESRS-G1 MDR-A ESRS-E3 MDR-A ESRS-E4 MDR-A ESRS-E5 MDR-A
ii. Adegamenti delle politiche e delle procedure relative alle categorie di rischio finanziario e delle politiche di prestito e di investimento e delle condizioni relative alle principali attività economiche, ai settori e alle collocazioni geografiche	Politiche e condizioni relative ad attività, settori, collocazione geografica	<i>Politiche e condizioni che li disciplinano, compresi gli aggiornamenti delle politiche esistenti e delle politiche di nuova creazione, in linea con il paragrafo 46, lettere da b) a c)</i>	# Elenco delle politiche attuali e dello status di rischio ESG originario. # Un piano d'azione che specifichi quali politiche e condizioni, e il loro ambito di applicazione, saranno aggiornate o create, come, quando e da chi. # Per ciascuna politica possono essere inclusi gli aspetti seguenti: . Obiettivo: in che modo tiene conto dell'obiettivo strategico e della strategia di rischio e supporta l'attuazione del piano. . Ambito di applicazione: iterazione precisa delle attività, della sede, del settore ecc. che sono disciplinati e interessati.	# Tasso di adozione delle politiche, ad esempio percentuale di filiali o dipartimenti che hanno adottato nuove politiche in materia di rischi ESG. # Numero di volte in cui le politiche in materia di rischi ESG vengono riesaminate e aggiornate in un determinato periodo. # Percentuale di operazioni in conformità con le politiche aggiornate in materia di rischi ESG. # Esiti degli audit interni ed esterni	In termini qualitativi Tabella 1 (d) (o) Tabella 2 (c) (e) Tabella 3 (c) (d)	ESRS-E1-1_16b ESRS-E1-2 ESRS-E1-3 Attività relative a siti all'interno o in prossimità di aree sensibili alla biodiversità ESRS E4.IRO-1_19a
	Politiche e procedure relative alle categorie di rischio finanziario	<i>Si tratta degli adeguamenti apportati alle politiche e alle procedure conformemente alla sezione 5.6</i>				

			. Condizioni: criteri chiari che garantiscano facilità di applicabilità e tracciabilità. . Esclusioni: eventuali esclusioni in linea con la propensione al rischio.	incentrati sul quadro di gestione dei rischi ESG.		
iii.Modifiche introdotte al mix e ai prezzi dei servizi e dei prodotti per sostenere l'attuazione del piano	Mix e prezzi di servizi e prodotti	<i>Come l'ente adatterà il proprio mix di servizi e prodotti e il loro prezzo in base a criteri rilevanti per i rischi ESG e alla strategia di rischio e alla politica patrimoniale interna dell'ente, in linea con il paragrafo 46, lettera b)</i>	# Fissazione dei prezzi basata sul rischio: adeguamento dei prezzi in base al profilo di rischio ESG del debitore o del progetto. # Incentivi per l'attenuazione del rischio: offerta di incentivi ai clienti che attuano strategie efficaci di attenuazione dei rischi ESG.	# Frequenza ed entità degli aggiustamenti dei prezzi in base ai profili di rischio ESG. # Numero di clienti che si avvalgono degli incentivi di prezzo.	In termini qualitativi Tabella 1 (r) Tabella 2 (j) Tabella 3 (d)	Attività incompatibili con la transizione: ESRS-E1.IRO-1 AR12
iv.Investimenti e ripartizione strategica del portafoglio a sostegno della strategia aziendale e della propensione al rischio dell'ente in relazione ai rischi ESG, comprese le informazioni sui prodotti e servizi legati alla sostenibilità e alla transizione, e sul modo in cui eventuali cambiamenti nelle scelte strategiche di finanziamento sono accompagnati da procedure commisurate di gestione dei rischi	Prodotti e servizi legati alla sostenibilità e alla transizione	<i>Tipi di strumenti finanziari (prestiti, obbligazioni, mutui, fondi verdi e legati alla sostenibilità) e servizi di consulenza offerti o gestiti dall'ente</i>	# Strategia, politiche e criteri in materia di mutui, prestiti e obbligazioni verdi o di transizione o legati a fattori ESG.	# Crescita dei finanziamenti sostenibili: crescita annuale del volume e della percentuale di finanziamenti sostenibili. # Tasso di default su mutui o prestiti verdi o di transizione o legati a fattori ESG.	In termini qualitativi Tabella 1 (m) (r) Tabella 2 (e) In termini quantitativi Modelli 06 > 10	ESRS-E1-3 ESRS-E4-1 AR 1 e Risultati per le comunità interessate ESRS-S3-4 AR 34 b
	Coerenza delle scelte strategiche di finanziamento	<i>Come l'ente garantirà, ove decidesse di adattare il proprio mix di attività e la propria strategia, che tali</i>	# Diversificazione dei portafogli di prestiti e di investimenti sulla base di criteri relativi ai rischi	# Percentuale di nuovi progetti finanziati sottoposti a una		

	con le procedure di gestione dei rischi	<i>modifiche siano adeguate ai meccanismi di gestione dei rischi da mettere in atto conformemente alla sezione 5</i>	ESG, ad esempio in termini di settori economici o aree geografiche. # Politiche di rischio di credito su prestiti e mutui verdi. # Come un ente che finanzia progetti di energia rinnovabile assicura che i progetti siano conformi alle normative ambientali per evitare rischi legali e reputazionali.	valutazione completa dei rischi ESG. # Percentuale di decisioni in materia di credito che considerano esplicitamente i rischi ESG. # Margini di profitto sui prodotti legati ai fattori ESG: confronto dei margini di profitto tra i prodotti legati ai fattori ESG e i prodotti tradizionali.		
e. Strategia di coinvolgimento						
i. Politiche di coinvolgimento delle controparti, comprese le informazioni sulla frequenza, l'ambito e gli obiettivi del coinvolgimento, i tipi di azioni potenziali e i processi o i criteri di attivazione dei livelli successivi di intervento	Politiche di coinvolgimento o	<i>Politiche chiare che l'ente seguirà per coinvolgere le controparti identificate al fine di raggiungere i propri obiettivi strategici e di gestione dei rischi, tenendo conto dei risultati della valutazione della rilevanza e dei metodi di misurazione del rischio, in linea con il paragrafo 46, lettera a)</i>	# Finalità e obiettivo generale, ad esempio comprensione del profilo di rischio e/o verifica della coerenza con la propensione al rischio e gli obiettivi. # Soluzioni disponibili per la controparte. # Procedura di attivazione di livelli successivi di intervento e di approvazione.	# Percentuale di controparti con le quali è stato avviato o si prevede di avviare un dialogo. # Percentuale di controparti per le quali è stata effettuata una valutazione dei rischi ESG. # Percentuale di settori, prodotti e linee di business presi in considerazione.	In termini qualitativi Tabella 1 (d) (o) Tabella 2 (c) Tabella 3 (b) (c)	ESRS 2-SBM 2

ii.Processi, metodologie e metriche utilizzati per raccogliere e valutare le informazioni relative all'esposizione ai rischi ESG e all'allineamento delle controparti con gli obiettivi e la propensione al rischio dell'ente	Processo, metodi e metriche per la valutazione dei rischi ESG	<i>Si tratta all'applicazione da parte dell'ente di metodi basati sull'esposizione, sul settore, sul portafoglio e di allineamento del portafoglio, in linea con la sezione 4.2.3</i>	# Controllo di dovuta diligenza per individuare le controparti ad alto rischio sulla base di criteri predefiniti. # Rischi ESG riflessi in punteggi e/o rating interni o esterni. # Metodi per misurare l'allineamento di controparti selezionate rispetto ai percorsi climatici.	# Percentuale di controparti sottoposte al controllo di dovuta diligenza sui rischi ESG. # Variazioni dei rating di credito delle controparti, dato l'impatto dei rischi ESG. # Concentrazione delle esposizioni all'interno di settori specifici soggetti a elevati rischi di transizione o rischi fisici. # Coinvolgimento in controversie o incidenti relativi ai fattori ESG.	In termini qualitativi Tabella 1 (k) (l) Tabella 2 (i) (k)	ESRS-E1.IRO-1 ESRS-E4-1.AR-1a
iii.Risultati delle prassi di coinvolgimento, compresa una panoramica dell'adattabilità e della resilienza delle controparti alla transizione verso un'economia più sostenibile	Risultati	<i>Si tratta dei risultati del coinvolgimento, che consentono un'interpretazione significativa del profilo di rischio delle controparti e delle misure adottate dall'ente, in linea con il paragrafo 81, lettera e), punto (ii)</i>	# Criteri utilizzati per individuare le controparti con rischi ESG significativi che possono richiedere un'attenzione immediata. # Adeguamento delle condizioni di credito, come i tassi di interesse o i requisiti di garanzia, in base alle valutazioni dei rischi ESG. # Dovuta diligenza rafforzata, ad esempio attuando processi di dovuta diligenza più	# Valutazioni positive (o qualsiasi sottoclassificazione all'interno di tale categoria) o negative (o qualsiasi sottoclassificazione all'interno di tale categoria) della resilienza e dell'allineamento di tali controparti rispetto agli obiettivi e alla propensione al rischio dell'ente.	In termini qualitativi Tabella 1 (o) Tabella 2 (m) Tabella 3 (c) (d)	ESRS-E1 ESRS 2 -SBM-2_45a AR 16

			rigorosi per le controparti ad alto rischio. # Coinvolgimento (più mirato, ad esempio elaborazione di piani di coinvolgimento specifici per affrontare i rischi ESG identificati, come la definizione di obiettivi di miglioramento o l'offerta di nuovi prodotti finanziari che rispondano alle esigenze delle controparti.	# Numero e tipi di azioni di follow-up intraprese dall'ente.	
--	--	--	--	---	--

